

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

449^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1986

(Notturna)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ
indi del vice presidente OSSICINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1		
DISEGNI DI LEGGE			
Discussione e approvazione con modificazioni:			
«Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici» (1479) (Approvato dalla 14 ^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lussignoli ed altri; Giovagnoli Sposetti ed altri):		«Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni» (1618), d'iniziativa del deputato Caccia ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati):	
CALÌ (PCI)	3	FRANZA (PSDI), relatore..... Pag. 64, 65	
LOPRIENO (Sin. Ind.)	4, 63	* BISAGNO, sottosegretario di Stato per la difesa	64
MURATORE (PSI)	5	GARIBALDI (PSI)	65
CONDORELLI (DC), relatore	7, 8, 57	GIACCHÈ (PCI)	65
CAVIGLIASSO, sottosegretario di Stato per la sanità	8		
* PISTOLESE (MSI-DN)	56	Discussione:	
GARIBALDI (PSI)	57, 62	«Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania» (567), d'iniziativa del senatore Buffoni e di altri senatori;	
BOMPIANI (DC)	61	«Promozione al grado superiore a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali, di carriera o non, che hanno partecipato alla guerra di	
* IMBRIACO (PCI)	63		

liberazione in Italia o all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate» (1914), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori;

«Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania» (1514), d'iniziativa del senatore Vettori e di altri senatori

Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 567:

Covi (PRI)	Pag. 67
Buffoni (PSI), relatore	67 e passim
* Bisagno, sottosegretario di Stato per la difesa	67, 69, 74
Vettori (DC)	68 e passim
Biglia (MSI-DN)	69 e passim
Garibaldi (PSI)	71, 76
Boldrini (PCI)	74, 75

Discussione e approvazione:

«Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, concernente integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali» (1441), d'iniziativa del senatore Gherbez e di altri senatori;

Gherbez (PCI)	78
Garibaldi (PSI), relatore	80
Costa, sottosegretario di Stato per l'interno ...	80

«Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza» (1637):

Finocchiaro (PSI), relatore	Pag. 80
Susi, sottosegretario di Stato per le finanze....	80
Sega (PCI)	84
D'Amelio (DC)	85
Garibaldi (PSI)	85
Biglia (MSI-DN)	85

«Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria» (1701), (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati):

Lai (DC), relatore	86
Susi, sottosegretario di Stato per le finanze....	86
Giura Longo (PCI)	87
D'Amelio (DC)	87

«Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza» (1633):

Lai (DC), relatore	88
Susi, sottosegretario di Stato per le finanze....	88
Giura Longo (PCI)	90
Garibaldi (PSI)	90

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1986 90

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).
Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 4 dicembre 1985.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Beorchia, Carta, Castiglione, Colombo Vittorino (V.), De Cataldo, Fabbri, Giust, Jannelli, Marinucci Mariani, Meriggi, Murmura, Mondo, Rossi Aride, Pinto Biagio, Ulianich, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Tonutti, a Udine, per il 10° anniversario del terremoto in Friuli. De Sabbata, Fanti, La Valle, Mitterdorfer, Noci, Petrilli, Pozzo, a Bruxelles, per attività della CEE.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici (1479) (Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lussignoli ed altri; Giovagnoli Sposetti ed altri)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici», già approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unifi-

cazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lussignoli, Garavaglia, Andreoli, Armellin, Bonetti, Bonferroni, Briccola, Brocca, Casati, Contu, Ferrari Silvestro, Meleleo, Memmi, Napoli, Pasqualin, Perugini, Portatadino, Pujia, Russo Giuseppe, Russo Vincenzo, Scaiola, Viscardi, Zambon, Zoppi e Usellini; Giovagnoli Sposetti, Palopoli, Trebbi Aloardi, Amadei Ferretti, Benevelli, Calonaci, Ceci Bonifazi, Di Giovanni, Gelli, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pastore e Tagliabue.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Calì. Ne ha facoltà.

CALÌ. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'iter che questo disegno di legge ha avuto nell'altro ramo del Parlamento, ed anche nell'ambito della 12ª Commissione permanente del Senato, è stato senza ostacoli, o perlomeno senza considerevoli ostacoli, per cui il mio intervento si limiterà a brevissime considerazioni. Il disegno di legge n. 1479, che ci apprestiamo a votare, non è nient'altro che il recepimento di una direttiva CEE del 1976. Pertanto, sono stati necessari 10 anni perchè il Governo sentisse il bisogno di adeguare la nostra legislazione in tema di produzione e di commercio dei cosmetici alle altre legislazioni dei paesi della Comunità. Anche se siamo abituati a tempi molto lunghi, devo dire in verità che 10 anni sono forse troppi, un tempo inaccettabile ed inconcepibile soprattutto se si tiene presente che si tratta di un disegno di legge sul quale era pacifico che ci sarebbe stato il consenso di tutte le forze politiche sia perchè interessa un settore molto importante della attività produttiva — anche se forse la parola «cosmetico» evoca immagini di frivolezze di gozzaniana memoria — un settore con un fatturato annuo di circa 3.000 miliardi e con una considerevole forza lavoro, sia perchè predispone norme che garanti-

scono la salute pubblica, sia infine perchè — così come formulato — tende a raggiungere livelli di qualità di prodotti tali da competere con i migliori prodotti esteri.

Per fortuna, sotto l'aspetto della qualità, il vuoto legislativo che ha arrecato indubbiamente notevoli danni alla nostra industria specialmente per quel che riguarda le esportazioni, è stato colmato dalle iniziative della nostra industria cosmetica e anche dal contributo dell'Istituto superiore di sanità. Bisogna anche precisare che il disegno di legge si differenzia tuttavia per alcuni aspetti dalla direttiva del Consiglio della Comunità in quanto sono stati introdotti elementi innovativi; questo è indubbiamente un aspetto decisamente positivo nella misura in cui si è tentato di adeguarsi ad una realtà che nel corso di dieci anni è mutata. D'altra parte però, come ha già fatto il senatore Meriggi nel corso della discussione svolta presso la Commissione sanità, in questa sede rinnovo l'invito al Governo a farsi promotore presso la CEE di una proposta di revisione della direttiva stessa.

Restano tuttavia alcune nostre perplessità sul testo del disegno di legge, in particolare in riferimento a qualche articolo, per esempio al comma d) dell'articolo 8 relativo alle modalità previste per indicare la composizione delle sostanze impiegate. Nonostante ciò, e il Gruppo comunista lo ha già detto in Commissione, esistono molti aspetti positivi proprio in riferimento ai problemi che riteniamo più rilevanti, cioè in particolare il controllo della produzione, il controllo sulla esattezza e correttezza dei messaggi pubblicitari, la precisa definizione del prodotto cosmetico e di ciò che lo differenzia e lo distingue dalla categoria dei presidi medico-chirurgici esistenti in Italia e dalla categoria dei prodotti chimici aventi fini disinfettanti, l'esatta definizione delle sostanze ammissibili, la corretta disciplina delle officine e dei luoghi di produzione, l'obbligo di indicazione nelle confezioni e nella pubblicità della composizione del prodotto e delle eventuali controindicazioni, ed infine il sistema sanzionatorio, corretto, anche se non eccessivamente severo come forse avremmo preferito.

Sulla base di queste considerazioni, signor

Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo comunista credo di poter esprimere un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Loprieno. Ne ha facoltà.

LOPRIENO. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, nelle discussioni e nei molti esami che hanno preceduto il travagliato iter parlamentare di questo provvedimento anche nelle precedenti legislature, si è molto dibattuto — giustamente — alla ricerca di una maggiore protezione sanitaria nell'utilizzo dei prodotti cosmetici. Tutto ciò è avvenuto anche nel tentativo di ricercare nuove ed ulteriori norme di tutela del consumatore; ma dopo ben tredici anni di attività parlamentare su questo argomento non ritengo proficuo il lavoro svolto, nè che lo stesso abbia particolarmente innovato o migliorato il testo originariamente presentato in aderenza alle direttive comunitarie emanate dieci anni fa e modificate negli anni successivi. Si è quindi perso molto tempo, se non compromettendo, quanto meno rallentando il processo di avanzamento scientifico e tecnologico dell'industria cosmetica italiana operante in Italia.

Ritengo pertanto che il testo approvato e proposto all'Assemblea dalla Commissione sia sufficiente e completo per avviare una disciplina organica e corretta, sotto il profilo sanitario, della produzione e del commercio dei prodotti cosmetici.

Anche il problema dell'indicazione degli ingredienti in etichetta, giusto ed indiscutibile e che può trovare opportuna e corretta soluzione in una modifica in sede comunitaria — da qui una particolare raccomandazione affinché il Governo si adoperi in tal senso presso l'apposito gruppo di lavoro della Commissione CEE — passa in secondo piano rispetto alla portata complessiva del provvedimento. È infatti attraverso una visione e una prospettiva più ampia delle norme proposte dalla Commissione che occorre valutare il provvedimento: al di là di costruzioni legislative alquanto tecniche e specializzate, occor-

re considerare che siamo di fronte ad un settore praticamente privo di norme, ma che produce beni di larghissima diffusione e consumo e che coinvolgono tutta la popolazione, dagli anziani ai bambini. Ebbene, di fronte a simili carenze dobbiamo porci l'obiettivo essenziale e primario di una disciplina che avvii immediatamente una tutela igienico-sanitaria della produzione e del consumo. Una disciplina perfettibile e sempre modificabile, specie nelle sostanze impiegabili o meno, ma che rappresenta solo l'inizio di una più ampia e complessa regolamentazione del settore cosmetico.

A questa legge dovranno infatti seguire atti amministrativi essenziali e fondamentali sotto il profilo sanitario: norme sull'idoneità dei locali preposti alla produzione, norme di igiene sui processi produttivi, disposizioni sul controllo microbiologico, sulle metodiche analitiche, protocolli tossicologici su materie prime e prodotti finiti, un inventario delle materie prime impiegate dalle industrie cosmetiche, ancora oggi numericamente e qualitativamente sconosciute anche al di fuori del nostro paese. Un complesso di norme, quindi, che rendono ben più completa e organica la tutela del consumatore e che possono essere avviate solo successivamente all'approvazione di questo provvedimento.

È sulla base di tali motivazioni che passano in secondo piano problemi pur corretti e sentiti da molti colleghi, così come emersi nel corso di questi anni di discussioni. Ma non vorrei che proprio l'assenza di norme, il ritardo nell'approvazione di questa legge, costituiscano alibi alla stessa industria per rallentare un processo di controllo su materie prime e prodotti finiti e soprattutto lo sviluppo di una tossicologia specifica dei prodotti cosmetici quanto mai opportuno nell'ambito di un approfondimento della tutela del consumatore e dell'ambiente.

Occorre, da ultimo, correttamente considerare anche l'esigenza, più volte manifestata da un mondo industriale serio e responsabile, che una legge organica e completa costituisce un traguardo importante per un corretto sviluppo tecnologico ed economico delle aziende del settore.

Nell'esprimere la nostra soddisfazione per

il fatto che il presente disegno di legge permette sia il recepimento della direttiva 76/768 CEE, sia la possibilità reale di una innovazione tecnologica di un settore di largo consumo, sottolineiamo il fatto fondamentale che questa normativa assicura una più adeguata tutela della salute dei consumatori.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Muratore. Ne ha facoltà.

MURATORE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il provvedimento all'esame del Senato a nostro avviso merita una rapida approvazione. Esso è già stato accolto dall'altro ramo del Parlamento circa un anno fa, dopo che analogo provvedimento non aveva concluso il suo *iter* nella passata legislatura. Si tratta di dare attuazione ad una direttiva comunitaria del 1976. Siamo, ancora una volta, in gravissimo ritardo e, del resto, ormai da tempo e da più parti è stata rilevata la necessità di una normativa organica in materia di cosmetici, la cui mancanza in questi anni ha causato danni anche all'esportazione dei nostri prodotti.

Tenendo conto di tali considerazioni, la Commissione sanità del Senato ha esaminato approfonditamente, ma anche con una certa celerità, il provvedimento, decidendo infine, dopo un ampio dibattito prima in sede ristretta e successivamente in sede plenaria, di apportare soltanto alcune modifiche di carattere prevalentemente tecnico, affinché, una volta inviato nuovamente il testo alla Camera dei deputati, esso possa essere rapidamente approvato.

Nel merito, la Commissione, a livello di impostazione generale, ha ritenuto di non dover andare oltre il dettato della normativa comunitaria per non penalizzare prodotti italiani sul mercato internazionale. A tale finalità risponde in particolare la proposta di sostituire la formulazione della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 8. La formulazione adottata dalla Camera, prevedendo l'obbligo della indicazione sull'imballaggio o sulle etichette dei prodotti cosmetici dei componenti delle sostanze impiegate in ordine decrescente in relazione alla loro percentuale in peso, potrebbe in effetti, come ha

giustamente anche rilevato il senatore Loprieno in Commissione, danneggiare gravemente le industrie nazionali del settore, poiché, tra l'altro, la formula, pur costituendo un patrimonio aziendale irrinunciabile, è indifendibile in quanto non è brevettabile. Una siffatta previsione, peraltro, rischia di non costituire nemmeno una reale forma di garanzia per i consumatori, dal momento che ben pochi potrebbero comprendere il significato della composizione dei prodotti stessi. Del resto, una previsione di questo tipo, come ho prima accennato, non è contenuta nella normativa della CEE che peraltro, prima di emanare la direttiva, ha richiesto ai produttori l'elenco completo delle sostanze impiegate le quali sono passate al vaglio di un comitato tecnico-scientifico al cui esame saranno sottoposte anche eventuali nuove sostanze che i produttori intenderanno impiegare nei cosmetici. Ciò costituisce una reale garanzia per i consumatori, come ha sostenuto lo stesso senatore Loprieno.

D'altra parte, la Commissione ha accolto un ordine del giorno che impegna il Governo a proporre nelle sedi competenti modifiche alla direttiva comunitaria del 1976, tendenti a statuire che sugli imballaggi, recipienti ed etichette dei prodotti cosmetici debbano essere indicate la composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze impiegate con i componenti in ordine decrescente in relazione alla loro percentuale di peso. In tal caso, infatti, una siffatta formulazione avrebbe senso in quanto, essendo recepita in una direttiva comunitaria e non solamente nella legislazione di uno degli Stati membri, metterebbe tutti su un piede di parità, evitando effetti dannosi per i singoli produttori nazionali.

Altre modifiche di sostanza la Commissione non ha proposto, ritenendo congruo il testo già approvato dalla Camera. Pertanto il provvedimento — a mio avviso — è pronto per la sua approvazione da parte del Senato, e mi auguro che ciò accada questa sera. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore il quale,

nel corso del suo intervento, svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

in relazione agli allegati di cui al disegno di legge n. 1479 invita il Governo a recepire nel più breve tempo possibile tutte le modifiche apportate in sede comunitaria agli allegati stessi.

9.1479.1

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in relazione alle sostanze conservanti di cui all'allegato V del disegno di legge n. 1479, contrassegnate con il simbolo (+),

invita il Governo a:

provvedere entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale normativa, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo anche conto delle direttive della Comunità economica europea per:

1) definire le quantità massime ammissibili per altri scopi specifici diversi dalla conservazione del prodotto;

2) aggiornare gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati;

3) ordinare l'indicazione nell'etichetta di cui all'articolo 8 del nome del conservante usato per scopi diversi dalla conservazione del prodotto e della relativa concentrazione.

9.1479.2

LA COMMISSIONE

Il Senato,

con riferimento alle disposizioni previste nell'ultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1479,

invita il Ministro della sanità:

a tener conto delle esigenze di smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all'anzidetto comma in vista dell'emanazione del decreto con cui si stabilisce il termine entro il quale dovranno esser ritirate dal commercio le confezioni a suo tempo autorizzate.

9.1479.3

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

alla luce delle proposte di modifica dell'articolo 6 della direttiva della Comunità economica europea 76/768/CEE, attualmente in discussione nello *ad hoc working group* degli Stati membri presso la Commissione delle Comunità europee (documento XI/108/85-FR del novembre 1985),

invita il Governo a presentare:

nelle sedi competenti modifiche del suddetto articolo 6 tendenti a statuire che sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici immessi sul mercato debbano essere indicate la composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze impiegate, indicando altresì i componenti in ordine decrescente in relazione alla loro percentuale in peso, con la loro denominazione comune nazionale od internazionale, con esclusione di quelli utilizzati per la profumazione del prodotto, nonchè dei prodotti di profumazione alcoolica».

9.1479.4

LA COMMISSIONE

CONDORELLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò soltanto qualche breve considerazione perchè in fondo non vi è stata una sostanziale opposizione al provvedimento in esame. Si tratta di un provvedimento che deve essere approvato con rapidità proprio perchè la nostra legislazione in questo tema è carente; è stato anche sottolineato dal senatore Calì che una direttiva della CEE del 1976 trova la propria attuazione nel 1986, con dieci anni di ritardo. Fondamentalmente, la Commissione, come è stato ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, ha apportato soltanto una modificazione al punto *d*) del primo comma dell'articolo 8, modificazione che si è resa necessaria per i motivi che testè ha espresso molto puntualmente il senatore Muratore. In sostanza, si tratta di un aspetto di ordine legislativo, perchè l'articolo 6 della direttiva della CEE non prevede che sulle etichette dei cosmetici sia-

no indicate le formule qualitative e quantitative delle sostanze impiegate. D'altra parte, inserire questo obbligo nel provvedimento da noi esaminato rappresenterebbe una discriminazione in senso contrario ai danni della nostra industria e a favore invece delle industrie straniere; sarebbe quindi un regalo che noi faremmo alle industrie straniere.

Poi vi è un aspetto sanitario che è molto importante, perchè la presenza di questo obbligo della formula qualitativa e quantitativa non porterebbe ad una maggiore sicurezza dei prodotti per il consumatore, innanzitutto perchè il consumatore è profano di chimica e di tossicologia e pertanto deve essere difeso attraverso la fabbricazione di un prodotto che sia qualitativamente valido.

Questo è un problema di grande rilevanza ed è un punto del quale la legge si preoccupa. Abbiamo avuto degli esempi clamorosi come, recentemente, quello del vino al metanolo che sta a dimostrare questo. È inutile mettere sull'etichetta la composizione e la quantità di alcool quando poi si possono mettere prodotti differenti. Quindi il consumatore va difeso attraverso l'onestà del prodotto che deve essere fabbricato con competenza e con norme assai rigorose.

Oltre tutto c'è anche un aspetto di ordine economico, che è stato rilevato dal senatore Muratore — che io condivido — e cioè che l'obbligo della composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze impiegate potrebbe spingere tutte le aziende internazionali, che fabbricano prodotti cosmetici in Italia, a non fabbricare più questi prodotti in Italia, trovando più comodo esportarli nel nostro paese. Quindi sarebbe questo un danno notevole per l'industria cosmetica, come ha rilevato lo stesso senatore Calì, e si tratta di un'industria assai importante il cui fatturato è di diverse migliaia di miliardi. Pertanto il danno per le nostre industrie sarebbe estremamente rilevante.

Proprio per questi motivi abbiamo pensato che la via migliore sia quella di prospettare alla Comunità europea di prendere in considerazione l'opportunità di modificare la legge, la direttiva, ma contemporaneamente che questo provvedimento sia adottato da tutti

gli altri Stati in modo tale da non creare discriminazioni tra i vari paesi membri della Comunità europea.

D'altra parte lo stesso senatore Loprieno, che ringrazio per il contributo fondamentale dato alla discussione del provvedimento — ricordo che egli è uno dei più noti esperti in campo internazionale e mondiale proprio in tema di cosmetici e fa parte della Commissione della Comunità europea che è formata proprio di esperti in questo settore — ha già rilevato opportunamente che le modifiche che abbiamo apportato non costituiscono un danno alla legge e che tali modifiche passano comunque in secondo ordine rispetto alla grande validità della legge stessa.

Proprio per tutti questi motivi ritengo che il provvedimento, così come è stato proposto, e con gli ordini del giorno che sono stati proposti dalla Commissione, debba essere approvato. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CAVIGLIASSO, sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero soltanto esprimere la soddisfazione, a nome del Governo, per il fatto che si sta avviando a conclusione il travagliato *iter* del provvedimento in esame, che è volto a recepire alcune direttive comunitarie che si sono succedute dal 1976 ad oggi (direttive riguardanti la produzione e la vendita di cosmetici), problema che può avere certamente un duplice risvolto, e cioè quello di dare una più chiara normativa su questa materia a livello italiano, peraltro oggi molto carente, e poi recepire, e quindi adeguare, in una legislazione armonizzata, la situazione italiana.

Devo peraltro ringraziare il relatore e gli onorevoli senatori per aver proceduto con rapidità all'esame di questo provvedimento: un ringraziamento particolare per aver approfondito e dato un contributo notevole all'esame del disegno di legge, rinunciando forse anche ad insistere per l'approvazione di

qualche emendamento trasformato in ordine del giorno, con la considerazione, appunto, di non rallentare oltre l'*iter* del provvedimento.

Invito pertanto il Senato a voler approvare il testo al nostro esame.

Accolgo, infine, gli ordini del giorno presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, insiste per la votazione degli ordini del giorno presentati dalla Commissione?

CONDORELLI, relatore. A nome della Commissione mi dichiaro soddisfatto della dichiarazione di accoglimento degli ordini del giorno, presentati dalla Commissione stessa, testè resa dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 e dell'annesso allegato è il seguente:

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni diverse dai medicinali destinate ad essere applicate sull'epidermide, sul sistema pilifero e capelli, sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto estetico o correggere gli odori corporei.

2. I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche.

3. Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi dei commi precedenti, i prodotti che figurano nell'allegato I annesso alla presente legge.

ALLEGATO I.

ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA
DEI PRODOTTI COSMETICI

- Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)
- Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il *peeling*)
- Fondotinta (liquidi, paste, ciprie)
- Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc.
- Saponi da toletta, saponi deodoranti, ecc.
- Profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia
- Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.)
- Prodotti per la depilazione
- Deodoranti ed antisudoriferi
- Prodotti per il trattamento dei capelli
 - tinture per capelli e decoloranti
 - prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio
 - prodotti per la messa in piega
 - prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, *shampoo*)
 - prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)
 - prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)
- Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)
- Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi
- Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra
- Prodotti per l'igiene dei denti e della bocca
- Prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse
- Prodotti per l'igiene intima esterna
- Prodotti solari
- Prodotti abbronzanti senza sole
- Prodotti per schiarire la pelle
- Prodotti antirughe

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e degli annessi allegati:

Art. 2.

1. Le sostanze indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella composizione dei cosmetici.

2. La presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II è tuttavia tollerata a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purchè sia conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7.

3. L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV è consentito con le limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati.

4. È vietato l'uso dei coloranti diversi da quelli indicati negli allegati III e IV.

5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell'allegato V, non possono essere presenti sostanze che non siano espressamente previste in detto allegato o per le quali non siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti.

6. Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche

delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Con le stesse modalità possono essere aggiunti, in apposite sezioni dell'allegato V, altri elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in determinate categorie di prodotti cosmetici.

8. I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni.

9. Quando i decreti di aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione di sostanze non comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunità economica europea, i decreti stessi devono indicare il periodo, non superiore a tre anni, per il quale viene autorizzato l'impiego di dette sostanze, specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione l'impiego viene ammesso e imporre l'adozione di diciture o di simboli idonei a contraddistinguere chiaramente le relative confezioni.

10. Il Ministro della sanità trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge nonchè sugli aggiornamenti di cui ai commi precedenti.

ALLEGATO II.

ELENCO DELLE SOSTANZE CHE NON POSSONO ENTRARE
NELLA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI.

1. Acetilammino-2, cloro-5 benzossazolo
2. β -acetossietil trimetilammonio idrossido (Acetilcolina) e suoi sali
3. Deanoli aceglumas *
4. Spironolactonum *
5. Acido [(idrossi-4 iodo-3 fenossi)-4 diiodo-3,3 fenil] acetico (3,3 5-triiodo-tiroacetico acido) e suoi sali
6. Methotrexatum *
7. Acidum aminocaproicum * e suoi sali
8. Cinchophenum *, suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati

(*) Nei presenti allegati è apposto un asterisco a fianco delle denominazioni conformi al « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN », pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

9. Acidum thyropropicum * e suoi sali
10. Acido tricloracetico
11. Aconitum napellus L. (foglie, radici e preparati)
12. Aconitina (alcaloide principale dell'Aconitum napellus L.) e suoi sali
13. Adonis vernalis L. e suoi preparati
14. Epinephrinum *
15. Alcaloidi dei Rauwolfina serpentina e loro sali
16. Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri ossidi e loro sali
17. Isoprenalinum *
18. Allile, Isotiocianato d'
19. Alloclamidum * e suoi sali
20. Nalorphinum *, suoi sali e suoi eteri ossidi
21. Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale: (Amfécloral - Amfépentorex - Amfépramone - Aminorex - Amphétamine - Benzphétamine - Chlorphentermine - Cloforex - Clominorex - Dexamphétamine - Diméphénopane - Dipheméthomine - Doxaprime - Ethylamphétamine - Fenbutrazate - Fencamfamine - Fénétylline - Fenfluramine - Fenmétramide - Fluminorex - Lévamfétamine - Meclofenoxate - Méphentermine - Métampféprimone - Methampletamine - Méthyl phenidate - Ortétamine - Paraméthylamphétamine - Pemoline - Pentorex - Phacétopérane - Phénatine - Phendimétrazine - Phenmétrazine - Phenatamine - Pipradol - Prolintane - Trifluorex - Xylopropamine)
22. Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati (Anilina)
23. Betoxycainum * e suoi sali
24. Zoxazolaminum *
25. Procainamidum *, suoi sali e suoi derivati
26. Amminodifenile, di-(Benzidina)
27. Tuaminoheptanum *, suoi isomeri e suoi sali
28. Octodrinum * e suoi sali
29. Ammino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi sali
30. Ammino-2 metil-4 esano e suoi sali
31. Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali
32. Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati
33. Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati
34. Imperatorine (metil-3' buteno-2' xilossi)9 osso-7 furo (3,2 g) cromo
35. Ammi maius L. e suoi preparati
36. Amilene cloruro (dicloro-2,3 metil-2 butano)
37. Androgena (sostanze ad attività)
38. Antracene (olio di)
39. Antibiotici
40. Antimonio e suoi composti
41. Apocynum cannabinum L. e suoi preparati
42. 5, 6, 6, 7-Tetraidro-6-metil-4 11-dibenzo [di, g] chinolina-10, 11-diol (Apomorfi-na) e suoi sali
43. Arsenico e suoi composti
44. Atropa belladonna L. e suoi preparati
45. Atropina, suoi sali e suoi derivati
46. Bario (sali di), esclusi il solfato di bario, il solfuro di bario alle condizioni previste nell'allegato III (parte prima), le lacche, i pigmenti e i sali dei coloranti indicati con il riferimento 5 nell'elenco degli allegati III (parte seconda) e IV (parte seconda)

47. Benzene
48. Benzimidazolone
49. Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati
50. 2-(dimetilamino) metil-2-butanol-benzoato e suoi sali (Amilocaina)
51. Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Benzamina) e suoi sali
52. Isocarboxazidum*
53. Bendroflumethiazidum* e suoi derivati
54. Glucinio e suoi composti
55. Bromo elementare
56. Bretylii tosilas*
57. Carbromalum*
58. Bromisovalum*
59. Brompheniraminum* e suoi sali
60. Benzilonii brominum *
61. Tetrylammonii bromidum*
62. Brucina
63. Tetracainum* e suoi sali
64. Mofebutazonum*
65. Tolbutamidum*
66. Carbutamidum*
67. Phenylbutazonum*
68. Cadmio e suoi composti
69. Cantaris vesicatoria
70. Cantaridina
71. Phenprobamatum*
72. Carbazolo (derivati nitrati del)
73. Carbonio (solfo di)
74. Catalase
75. Cefelina e suoi sali
76. Chenopodium ambrosioides L. (essenza)
77. Cloralio idrato
78. Cloro elementare
79. Chlorpropramidum*
80. Diphenoxylatum*
81. Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Crizoidina, cloridrato e citrato)
82. Chlorzoxazonum*
83. Clorodimetilammino metil pimmidina (Crimidina)
84. Chlorprothixenum* e suoi sali
85. Clofenanidum*
86. Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali (Mustina N-ossido)
87. Chlormethinum* e suoi sali
88. Cyclophosphamidum* e suoi sali
89. Mannomustinum * e suoi sali
90. Butanilicainum* e suoi sali
91. Chlormezanonum*
92. Triparanolum*
93. [(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2) acetil-2 diosso-1, 3 indane] (Clorofacinone)
94. Chlorphénoxaminum*
95. Phenaglycodolum*
96. Cloruro di etile

97. Sali di cromo, acido cromico e suoi sali
98. *Claviceps purpurea* Tul., suoi alcaloidi e preparati
99. *Conium maculatum* L. (frutti, polvere, preparati)
100. *Glycyclamidum**
101. Cobalto (benzene sulfonato di)
102. Colchicina, suoi sali e suoi derivati
103. Colchisoide e suoi derivati
104. *Colchicum autumnale* L. e suoi preparati
105. Convallatossina
106. *Anamirta Cocculus* L. (frutti)
107. *Croton tiglium* L. (olio)
108. N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil) N'-butilurea
109. Curaro e curarina
110. Curarizzanti di sintesi
111. Cianidrico (acido) e suoi sali
112. Cicloesil-1 dietilammino-3 (dietilamminometil-2 fenil)-1 propano e suoi sali
113. *Cyclomenolum** e suoi sali
114. *Natrii hexacyclonas*
115. *Hexapropymatum**
116. *Dextropropoxyphenum*
117. 0,0'-diacetil N-allil normorfina
118. *Pipazetatum** e suoi sali
119. (a, b-1 dibromofenilettil)-5 metil-5 idantoina
120. *bis*-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) (per es.: *Pentamethonii bromidum**)
121. *Azamethonii bromidum**
122. *Cyclarbamatum*
123. *Clofenotanum**
124. *bis*-(trietilammonio)-1,6 esano (sali di) (per es.: *Xexamethonii bromidum**)
125. Dicloroetano (Cloruri di etilene)
126. Dicloroetilene (Cloruri di acetilene)
127. *Lysergidum** e suoi sali
128. Dietilamminoetil (fenil-4' idrossi-3' benzoato)-2 e suoi sali
129. *Cinchocainum** e suoi sali
130. Dietilammino-3 propil cinnamato
131. Dietilnitro-4 fenil tiofosfato
132. N, N'-*bis* (2-dietilamminoetil) essamido *bis* (2-clorobenzile) (sali di) (per es.: *Ambeñonii chloridum**)
133. *Methyprylonum** e suoi sali
134. Digitalina e tutti gli eterossidi della digitale
135. (Diidrossi-2, 6, metil-4 aza-4 esil)-7 teofillina (Xantinolo)
136. *Dioxethedrinum** e suoi sali
137. *Piprocurarii iodidum**
138. *Propyphenazonum**
139. *Tetrabenazinum** e suoi sali
140. *Captodiamum**
141. *Mefechlorazinum** e suoi sali
142. Dimetilammina
143. (dimetilammino)-1 [(dimetilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali
144. *Methapyrilenum** e suoi sali
145. *Metamfepramonum** e suoi sali

146. Amitriptylinum* e suoi sali
147. Merforminum* e suoi sali
148. Isosorbidi dinitras*
149. Dinitrile malonico
150. Dinitrile succinico
151. Dinitrofenoli isomeri
152. Inproquonum*
153. Dimevamidum* e suoi sali
154. Diphenylpyralinum* e suoi sali
155. Sulfinpyrazonum*
156. N-(4-Ammino-4-osso-3, 3-difenil-butil)-N, N-diisopropil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum*)
157. Benactyzinum*
158. Benzatropinum* e suoi sali
159. Cyclizinum* e suoi sali
160. Difenil-5, 5 tetraidrogliossalnone-4
161. Probenecidum*
162. Disulfiramum*
163. Emitina, suoi sali e suoi derivati
164. Efedrina e suoi sali
165. Oxanamidum* e suoi derivati
166. Eserina o fisostigmina e suoi sali
167. Esteri dell'acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell'allegato IV (parte prima)
168. Esteri della colina e della metilcolina e loro sali
169. Caramiphenum* e suoi sali
170. Estere dietilfosforico del para nitrofenolo
171. Metcthoheptazinum* e suoi sali
172. Oxyphencridinum* e suoi sali
173. Ethoheptazinum* e suoi sali
174. Metheptazinum* e suoi sali
175. Methylphenidatum* e suoi sali
176. Doxylaminum* e suoi sali
177. Tolboxanum*
178. Monobenzonum*
179. Parethoxycainum* e suoi sali
180. Fenozolonum*
181. Glutethimidum* e suoi sali
182. Etilene (ossido di)
183. Bernegridum* e suoi sali
184. Valnoctamidum*
185. Haloperidolum*
186. Paramethazonum*
187. Fluanisonum*
188. Trifluperidolum*
189. Fluoresonum*
190. Fluorouracilum*
191. Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti complessi e gli idrofluoruri, salvo quelli nominati nell'allegato III (parte prima)
192. Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtrethonii iodidum*)

193. Galantaminum*
194. Gestagena (sostanze ad attività)
195. Esacloro-1, 2, 3, 4, 5, 6 cicloesano (o HCH)
196. Esacloro-1, 2, 3, 4, 10, 10 epossio-6, 7 ottaidro-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a endo, endodimetilene-1, 4, 8, 5 naftalene (Endrina)
197. Esacloroctano
198. Esacloro-1, 2, 3, 4, 10, 10 esaidro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a endo-endo-dimetilene-1, 4, 5, 8, naftalene (Isodrina)
199. Idrastina, idrastinina e loro sali
200. Idrazidi e loro sali
201. Idrazina, suoi derivati e loro sali
202. Octamoximum* e suoi sali
203. Warfarinum* e suoi sali
204. Bis-idrossi-4 cumaetinil-2 acetato di etile e sali dell'acido
205. Methocarbamolium*
206. Propatylnitratum*
207. Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran) 3-il)-1,1 metiltio-3 propano
208. Fenadiazolum*
209. Nitroxolinum* e suoi sali
210. Iosciamina, suoi sali e suoi derivati
211. Hyocyamus niger L. (foglie, semi, polveri e preparati)
212. Pemolinum* e suoi sali
213. Iodio elementare
214. Bis-(trimetilammonio)-1, 10 decano (sali di) (per es.: Decamethorii bromidum*)
215. Ipéca Uragoga ipécacuanha Baill, e specie vicine (radici e loro preparati)
216. N-(isopropil-2 peniene-4 oil) urea (Apronalide)
217. Santonina
218. Lobelia inflata L. e preparati
219. Lobelinum* e suoi sali
220. Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali
221. Mercurio e suoi composti, salvo quelli nominati nell'allegato V (parte seconda)
222. Mescalina e suoi sali
223. Poliacetaldeide (Metaldeide)
224. (Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N, N dietilacetammide e suoi sali
225. Coumetarolum*
226. Dextromethorphanum* e suoi sali
227. Metilammino-2 eptano e suoi sali
228. Isometheptenum* e suoi sali
229. Mecamylaminum*
230. Guaifenesinum*
231. Dicoumarolum*
232. Phenmetrazinum*, suoi derivati e suoi sali
233. Thiamazolum*
234. (Metil-2' metossi-2' fenil-4') diidropirano-3, 4 cumarina (ciclocumarolo)
235. Cerisoprodolum*
236. Meprobamatum*
237. Tefazolinum* e suoi sali
238. Arecolina
239. Poldini Metilsulfas*
240. Hydroxyzinum*

241. Naftolo β
242. Naftilammine α e β e loro sali
243. α Naftil-3-idrossi-4-cumarina
244. Naphazolinum* e suoi sali
245. Neostigmina e suoi sali (per es.: Neostigmini bromidum*)
246. Nicotina e suoi sali
247. Nitriti di amile
248. Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio
249. Nitrobenzene
250. Nitrocresoli e loro sali alcalini
251. Nitrofurantoinum*
252. Furazolidonum*
253. Nitroglicerina
254. Acenocoumarolum*
255. Nitroferricianuri alcalini (Nitroprussati)
256. Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati
257. Noradrenalina e suoi sali
258. Noscipinum* e suoi sali
259. Guanethidinum* e suoi sali
260. Estrogena (sostanze ad attività)
261. Oleandrina
262. Chlortalidonum*
263. Pelletierina e suoi sali
264. Pentacloroetano
265. Pentaerithrityli tetranitras*
266. Petrichloralum*
267. Octamylaminum* e suoi sali
268. Acido picrico
269. Phenacemidum*
270. Difencloxazinum*
271. Fenil-2 indanedione-1, 3 (Fenindione)
272. Ethylphenacemidum*
273. Phenprocoumonum*
274. Fenyramidolum*
275. Triamterenum* e suoi sali
276. Pirofosfato di tetractile
277. Tricresilfosfato
278. Psilocybinum*
279. Fosforo e fosfuri metallici
280. Thalidomidum* e suoi sali
281. Physostigma Venenosum Balf
282. Picrotossina
283. Pilocarpina e suoi sali
284. α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogyro (Levofacetoperano) e suoi sali
285. Pipradrolum* e suoi sali
286. Azacylonolum* e suoi sali
287. Bietamiverinum*
288. Butopiprinum* e suoi sali
289. Piombo (composti, salvo il piombo acetato per uso limitato ai prodotti per capelli)

290. Conina
291. *Prunus laurocerasus* L. (acqua distillata di lauróceraso)
292. *Metyraponum**
293. Sostanze radioattive (1)
294. *Juniperus sabina* L. (foglie, oli essenziali e preparati)
295. Scopolamina, suoi sali e suoi derivati
296. Sali di oro
297. Selenio e suoi composti
298. *Solanum nigrum* L. e suoi preparati
299. Sparteina e suoi sali
300. Glucocorticoidi
301. *Datura stramonium* L. e suoi preparati
302. Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati
303. Strofanto (specie) e loro preparati
304. Stricnina e suoi sali
305. *Strychnos* (specie) e loro preparati
306. Stupefacenti: ogni sostanza di cui all'articolo 12, primo comma, n. 1, lettere *a)* e *b)* e n. 2, lettere *a)* e *b)* della legge n. 685 del 22 dicembre 1975 e relativi decreti ministeriali
307. Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali
308. *Sultiamum**
309. Neodimio e suoi sali
310. *Thiotepum**
311. *Pilocarpus jaborandi* Holmes e suoi preparati
312. Tellurio e suoi composti
313. *Xylometazolinum** e suoi sali
314. Tetracloroetilene
315. Tetracloruro di carbonio
316. Tetrafosfato di esatile
317. Tallio e suoi composti
318. Glicosidi estratti dal *tevetis neriifolia* Juss
319. *Ethionamidum**
320. *Phenothiazinum** e suoi composti
321. Tiurea e suoi derivati, salvo quello nominato nell'allegato III (parte prima)
322. *Mephenesinum** e i suoi esteri
325. Agenti impiegati allo scopo di provocare un'immunità attiva (quali il vaccino anticolerico, il BCG, il vaccino antipolio, il vaccino antivaaioloso); agenti impiegati allo scopo di diagnosticare lo stato di una immunità (comprendenti tra l'altro la tubercolina e la tubercolina PPD; le tossine utilizzate per i test di Schick e Dick, la brucellina); agenti impiegati allo scopo di provocare l'immunità passiva (quali l'antitossina difterica, la globulina antivaaiolosa, la globulina antilinfocitica)
324. *Tranyicyprominum** e suoi sali
325. Tricloronitrometano

(1) La presenza di sostanze radioattive naturali e di sostanze radioattive provenienti dalle contaminazioni artificiali ambientali è ammessa purché le sostanze radioattive non siano arricchite per la fabbricazione di prodotti cosmetici e la loro concentrazione rispetti le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

- 326 Tribromo-etanolo (alcole tribromo-etilico)
327. Trichlormethinum* e suoi sali
328. Tretaminum*
329. Gallamini Triethiodidum*
330. Urginea Scilla Stern e suoi preparati
- 331 Veratrina e suoi sali
332. Schoenocaulon officinale Lmd, suoi semi e suoi preparati
333. Veratrum Species e preparati
- 334 Cloruro di vinile monomero
- 335 Ergocalciferolum* + Cholecalciferolo (vitamina D₂ + D₂)
336. Xantati esteri detrocarbonei e alchilxantati alcalini
- 337 Yohimbina e suoi sali
- 338 Dimethili sulfoxidum*
- 339 Diphenhydraminum* e suoi sali
- 340 p-butil terz-fenol
341. p-butil terz-pinocatecol
342. Dihydrotachysterolum*
- 343 Diossano (1,4 dietilene diossido)
344. Morfolina e suoi sali
345. Piretro album L. e suoi preparati
346. Maleato di piranisamina
347. Tripelennaminum*
348. Tetraclorosalicinalidi
349. Diclorosalicilanilidi
350. Tetrabromosalicilanilidi, salvo come impurità del tribromosalicilanilide secondo i criteri stabiliti nell'allegato IV (parte prima)
351. Dibromosalicilanilidi, salvo come impurità del tribromosalicilanilide secondo i criteri stabiliti nell'allegato IV (parte prima)
352. Bithionolum*
353. Monosolfuri tiouramici
354. Disolfuri tiouramici
355. Dimetileformamide
356. Acetone benzilidene
357. Benzoati di coniferile, salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate
358. Furocumarine (per es: Trioxysalenum* e metossi-S psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate
359. Oli di semi di Laurus nobilis L.
360. Safrolo, salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a:
100 ppm nel prodotto finito
50 ppm nei prodotti per la cura dei denti e della bocca, a condizione che il safrolo non sia presente nei dentifrici per bambini
361. Iodotimolo
362. Ethyl-3'-tetrahydro-5',6',7',8'-tetramethyl-5',6',8',8'-acetone-2' (Acetil Etil-Tetrametil Tetralina, AETT)
363. o-fenilendiammino e suoi sali
364. 4-metil-m-f-fenilendiammina e suoi sali
365. Acido aristolochico e suoi sali
366. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi che figurano con il numero d'ordine 7 nell'allegato IV (parte prima), le lacche, i pigmenti dei coloranti che figurano con il riferimento (5) nell'allegato III (parte seconda) e nell'allegato IV (parte seconda)
367. Cloroformio

ALLEGATO III.

PARTE PRIMA

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI,
SALVO IN DETERMINATI LIMITI E CONDIZIONI

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
1	Acido bórico	a) Talchi	a) 5%	a) Da non usare nei prodotti destinati alla cura dei bambini al di sotto dei 3 anni	a) Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni	
		b) Prodotti per la cura della bocca	b) 0,5%	—	—	
		c) Altri prodotti	c) 3%	—	—	
2	Acido tioglicolico, suoi sali ed esteri	a) Prodotti per l'arruccitura e la stiratura dei capelli:	a) —	—	a) Contiene tioglicolati. Seguire le istruzioni per l'uso	
		uso generale	8% pronto per l'uso pH ≤ 9,5	—	—	
		uso professionale	11% pronto per l'uso pH ≤ 9,5	—	—	
	b) Prodotti per la depilazione	b) 5% pH ≤ 12,7	—	—	Solo per uso professionale b) Contiene tioglicolati. Seguire le istruzioni per l'uso	
	c) Altri prodotti per il trattamento dei capelli, destinati ad essere eliminati dopo l'applicazione	c) 2% percentuali calcolate in acido tioglicolico	—	—	c) Contiene tioglicolati. Seguire le istruzioni per l'uso	

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE b	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta f
		Campo di applicazione e/o uso c	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito d	Altre limitazioni e prescrizioni e		
3	Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali alcalini	Prodotti per i capelli	5%	—	Solo per uso professionale	
4	Ammoniaca	—	6% calcolato in NH ₃	—	Superiore al 2%: contiene ammoniaca	
5	Tosylchloramidum natricum (*)	—	0,2%	—	—	
6	Clorati di metalli alcalini	a) Dentifrici b) Altri usi	a) 5% b) 3%	—	—	
7	Cloruro di metilene	—	35% (in caso di miscela con 1,1,1 tricloroetano, la concentrazione totale non può superare il 35%)	Contenuto massimo di impurità: 0,2%	—	
8	Diamminobenzeni (meta, para), loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali nonché derivati dell'ortodiamminobenzene sostituiti all'azoto (1)	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli:	6% calcolato in base libera	—	—	
		a) uso generale	—	—	a) Può dare una reazione allergica. Si consiglia una prova preliminare di sensibilità Contiene diamminobenzoni. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia	

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità.

(*) Nei presenti allegati è apposto un asterisco a fianco delle denominazioni conformi al « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN », pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI					
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta		
a	b	c	d	e	f		
10	Diamminofenoli (1)	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: a) uso generale b) uso professionale	10% calcolato in base li-bera	—	a) Può dare una reazione allergica. Si consiglia una prova preliminare di sensibilità. Contiene diamminofenoli. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia b) Solo per uso professionale. Contiene diamminofenoli Può dare una reazione allergica. Si consiglia una prova preliminare di sensibilità		
11	Dichlorophenum (*)	Usi diversi dall'impiego come conservante	0,5%	—	Contiene diclorofene		

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità.

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	R E S T R I Z I O N I				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
12	Acqua ossigenata	a) Preparati per il tratta- mento dei capelli b) preparati per la cura della pelle c) preparati per indurre le unghie	12% d'H ₂ O ₂ (40 volumi) 4% d'H ₂ O ₂ 2% d'H ₂ O ₂		a) b) c) - Contiene acqua ossigenata. Evitare il con- tatto della sostanza con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquarli immediatamente	
13	Formaldeide	Preparati per indurre le unghie	5% calcolato in aldeide for- mica		Protegge le pipite con una sostanza grassa. Contiene formaldeide (1)	

(1) Solo se la concentrazione è superiore a 0,05 per cento.

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI						
		a	b	c	d	e	f	
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta			
14	Idrochinone (2)	a) Colorante di ossidazione per la tintura dei capelli: 1. uso generale 2. uso professionale	2%	—	a)	1. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacuarli immediatamente. Contiene idrochinone. 2. Solo ad uso professionale. Contiene idrochinone. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacuarli immediatamente.		
	Idrochinone	b) Agente per schiarire localmente la pelle	2%	—	—	b) Contiene idrochinone. Evitare il contatto con gli occhi. Applicare unicamente su piccole superfici, in caso d'irritazione, smettere l'uso. Da non usare sui bambini al di sotto dei 12 anni		

(2) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2.

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
15	Potassa caustica o soda caustica	a) Prodotti solventi delle pipite delle unghie b) Prodotti per la stiratura dei capelli: 1. uso generale 2. uso professionale	a) 5% in peso (3)	—	a) Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini. b) 1. Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini 2. Solo per uso professionale. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità	
16	α -Naftolo	c) Regolatore del pH Prodotti per la depilazione d) Altri usi come regolatore del pH	c) sino a pH 12,7 d) sino a pH 11	—	c) Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi	
17	α -Nitrato di sodio	Tintura per i capelli Anticorrosivo	0,5% 0,2%	—	Contiene α -Naftolo	
				Da non usare con le ammine secondarie e/o terziarie o altre sostanze che formino nitroammine	—	

(3) La somma dei due idrossidi è espressa in peso come idrossido di sodio.

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f	
18	Nitrometano	Anticorrosivo	0,3%	—	—	
19	Fenolo e suoi sali alcalini	Saponi e preparati per lavare i capelli (shampoo)	1% calcolato in fenolo	—	Contiene fenolo.	
20	Pirogallolo (1)	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: a) uso generale	5%	—	—	
		b) uso professionale	—	—	a) Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. Contiene pirogallolo b) Solo per uso professionale. Contiene pirogallolo. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente	
21	Chinino e suoi sali	a) Preparati per lavare i capelli (shampoo) b) Lozioni per i capelli	a) 0,5% calcolato in chinino-base b) 0,2% calcolato in chinino-base	—	—	

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2.

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI					
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta		
a	b	c	d	e	f		
22	Resorcina (1)	a) Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: 1. uso generale 2. uso professionale	a) 5% —	—	1. Contiene resorcina. Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente 2. Solo per uso professionale. Contiene resorcina. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente		
		b) Lozioni per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo)	b) 0,5%	—	b) Contiene resorcina		

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2.

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	RESTRIZIONI					
	SOSTANZE	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	
a	b	c	d	e	f	
23	a) Solfuri alcalini b) Solfuri alcalino-terrosi	a) Prodotti per la depilazione b) Prodotti per la depilazione	a) 2% calcolato in zolfo pH \leq 12,7 b) 6% calcolato in zolfo pH \leq 12,7	— —	a) Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi b) Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi	
24	Sali di zinco idrosolubili, tranne lo zinco solfofenato e lo zinco piritione	—	1% calcolato in zinco	—	—	
25	Zinco solfofenato	Deodoranti, antitraspiranti e lozioni astringenti	6% calcolato in percentuale di sostanza anidra	—	Evitare il contatto con gli occhi	
26	Monofluorofosfato di ammonio	Prodotti per la cura della bocca	0,15% calcolato in F In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15%	—	Contiene monofluorofosfato di ammonio	
27	Monofluorofosfato di sodio	idem	0,15% idem	—	Contiene monofluorofosfato di sodio	
28	Monofluorofosfato di potassio	idem	0,15% idem	—	Contiene monofluorofosfato di potassio	
29	Monofluorofosfato di calcio	idem	0,15% idem	—	Contiene monofluorofosfato di calcio	
30	Fluoruro di calcio	idem	0,15% idem	—	Contiene fluoruro di calcio	
31	Fluoruro di sodio	idem	0,15% idem	—	Contiene fluoruro di sodio	

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
32	Fluoruro di potassio	idem	0,15% idem	—	Contiene fluoruro di potassio	
33	Fluoruro di ammonio	idem	0,15% idem	—	Contiene fluoruro di ammonio	
34	Fluoruro di alluminio	idem	0,15% idem	—	Contiene fluoruro di alluminio	
35	Fluoruro stannoso	idem	0,15% idem	—	Contiene fluoruro stannoso	
36	Idrofluoruro di cetilammina (idrofluoruro di esadecilammina)	idem	0,15% idem	—	Contiene idrofluoruro di cetilammina	
37	Diidrofluoruro di bis-(idrossietil) aminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina	idem	0,15% idem	—	Contiene diidrofluoruro di bis-(idrossietil) aminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina	
38	Diidrofluoruro di N,N',N'-tri (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina	idem	0,15% idem	—	Contiene diidrofluoruro di N, N', N'-tri (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina	
39	Idrofluoruro di ottadecilammina	idem	0,15% idem	—	Contiene idrofluoruro di ottadecilammina	
40	Silicofluoruro di sodio	idem	0,15% idem	—	Contiene silicofluoruro di sodio	

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	RESTRIZIONI					
	SOSTANZE	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	
a	b	c	d	e	f	
41	Silicofluoruro di potassio	idem	0,15% idem	—	Contiene silicofluoruro di potassio	
42	Silicofluoruro di ammonio	idem	0,15% idem	—	Contiene silicofluoruro di ammonio	
43	Silicofluoruro di magnesio	idem	0,15% idem	—	Contiene silicofluoruro di magnesio	
44	Bis (idrossimetil)-1,3 tione-2 imidazolidina	Preparato per il trattamento dei capelli	fino al 2%	Vietato nei generatori aerosol (Spray)	Contiene bis (idrossimetil)-1,3 tione-2 imidazolidina	
45	Alcole benzilico	Solventi, profumi e composizioni profumanti	—	—	—	
46	Metil-6-cumarina	Prodotti per l'igiene della bocca	0,003%	—	—	
47	Fluoridrato di nicotetanolo	Prodotti destinati all'igiene orale	0,15% calcolato in F. In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15%	Contiene fluoridrato di nicotetanolo		
48	Nitrato d'argento	Unicamente per i prodotti destinati alla colorazione delle ciglia e sopracciglia	4%	—	Contiene nitrato d'argento Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquarli immediatamente	

ALLEGATO III.

PARTE SECONDA

ELENCO DEI COLORANTI IL CUI USO È AUTORIZZATO NEI PRODOTTI COSMETICI
DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON LE MUCOSE (1) (2) (3)

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante e altre informazioni (4)	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza (4)
a) Rossi					
1	(5) 12 085	—	—	3%	—
2	12 150	—	—	—	—
3	12 490	—	—	—	—
4	14 720	E 122	—	—	E 122
5	14 815	E 125	—	—	E 125
6	15 525	—	—	—	—
7	15 580	—	—	—	—
8	(5) 15 585	—	r	—	—
9	(5) 15 630	—	—	3%	—
10	(5) 15 850	—	—	—	—
11	(5) 15 865	—	—	—	—
12	15 880	—	—	—	—
13	16 185	E 123	—	—	E 123
14	(5) 16 255	E 124	—	—	E 124
15	16 290	E 126	—	—	E 126
16	45 170	—	—	—	—
	(5) 45 170	r	—	—	—
17	(5) 45 370	—	—	—	Tenore massimo del- l'1% in fluoresceina e del 2% in monoioro- mofluoresceina
18	(5) 45 380	—	—	—	<i>idem</i>
19	45 405	—	—	—	<i>idem</i>
20	(5) 45 410	—	—	—	<i>idem</i>

- (1) Questi coloranti possono essere utilizzati anche nei prodotti cosmetici che vengono in contatto con altre parti del corpo.
- (2) Per certi coloranti sono previste delle restrizioni che possono riguardare il campo di applicazione del colorante (la lettera « r » nella colonna « restrizioni » sotto « campo di applicazione » significa che è vietato l'uso del colorante nella preparazione dei prodotti cosmetici che possono venire a contatto con le mucose dell'occhio e in particolare dei prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi) oppure la concentrazione massima autorizzata.
- (3) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate, dall'allegato II.
- (4) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 e successive modifiche devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tale decreto. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali riportati nell'allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora il numero E sia stato soppresso in detta direttiva e nei decreti ministeriali di recepimento.
- (5) Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Segue: ALLEGATO III - Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante e altre informazioni	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza
21	45 425	—	—	—	Tenore massimo dell'1% in fluoresceina e del 2% in monoiodofluoresceina
22	(5) 45 430	E 127	—	—	<i>idem</i>
23	58 000	—	—	—	—
24	73 360	—	—	—	—
25	75 470	E 120	—	—	E 120
26	77 015	—	—	—	—
27	77 491	E 172	—	—	E 172
28	—	E 163	—	—	E 163
29	—	E 162	—	—	E 162

b) ARANCIONI E GIALLI

1	(5) 10 316	—	r	—	—
2	11 920	—	—	—	—
3	(5) 12 075	—	—	—	—
4	13 015	E 105	—	—	E 105
5	14 270	E 103	—	—	E 103
6	(5) 15 510	—	r	—	—
7	15 980	E 111	—	—	E 111
8	(5) 15 985	E 110	—	—	E 110
9	(5) 19 140	E 102	—	—	E 102
10	45 350	—	—	6%	—
11	47 005	E 104	—	—	E 104
12	75 100	—	—	—	—
13	75 120	E 160 b	—	—	E 160 b
14	75 125	E 160 d	—	—	E 160 d
15	75 130	E 160 a	—	—	E 160 a
16	75 135	E 161 d	—	—	E 161 d

Segue: ALLEGATO III - Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante e altre informazioni	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza
17	75 300	E 100	—	—	E 100
18	77 489	E 172	—	—	E 172
19	77 492	E 172	—	—	E 172
20	40 820	E 160 e	—	—	E 160 e
21	40 825	E 160 f	—	—	E 160 f
22	—	E 101	—	—	E 101
23	45 396	—	—	Quando viene usato per i rossetti per le labbra, il colorante è ammesso soltanto sotto forma di acido libero alla concentrazione massima dell'1%	
24	—	E 160 c	—	—	E 160 c

c) VERDI E BLU

1	(5) 42 051	E 131	—	—	E 131
2	42 053	—	—	—	—
3	42 090	—	—	—	—
4	44 090	E 142	—	—	E 142
5	61 565	—	—	—	—
6	61 570	—	—	—	—
7	69 825	—	—	—	—
8	73 000	—	—	—	—
9	73 015	E 132	—	—	E 132
10	74 260	—	r	—	—
11	75 810	E 140	—	—	E 140
12	—	E 141	—	—	E 141
13	77 007	—	—	—	—
14	77 346	—	—	—	—
15	77 510	—	—	—	Esente da ioni cianuro
16	69 800	E 130	—	—	E 130

Segue: ALLEGATO III - Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante e altre informazioni	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza
d) VIOLETTI, BRUNI, NERI E BIANCHI					
1	28 440	E 151	—	—	E 151
2	42 640	—	—	—	—
3	60 725	—	—	—	—
4	73 385	—	—	—	—
5	77 000	E 173	—	—	E 173
6	77 002	—	—	—	—
7	77 004	—	—	—	—
8	77 120	—	—	—	—
9	77 220	E 170	—	—	E 170
10	77 231	—	—	—	—
11	77 266	—	—	—	—
12	77 267	—	—	—	—
13	77 400	—	—	—	—
14	77 480	E 175	—	—	E 175
15	77 499	E 172	—	—	E 172
16	77 713	—	—	—	—
17	77 742	—	—	—	—
18	77 745	—	—	—	—
19	77 820	E 174	—	—	E 174
20	77 891	E 171	—	—	E 171
		Biossido di titanio (e sue miscele con mica)			
21	77 947	—	—	—	—
22	75 170	Guanina o essenza di Oriente	—	—	—
23		—	—	—	—
(Bianco 9) Stearati di alluminio, di zinco, di magnesio e di calcio					
24	—	E 150 Caramello	—	—	E 150
25	—	E 153	—	—	E 153

ALLEGATO IV.

PARTE PRIMA

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE

Numero d'ordine	Sostanze	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
1	Alcole metilico	Come denaturante per gli alcoli etilico e isopropilico	5% calcolato in % degli alcoli etilico e isopropilico	—	—	
2	Idrossi-8-chinoleina e suo solfato	Stabilizzante dei perossidi	0,3% calcolato come base	Da non usare nei prodotti utilizzati dopo i bagni di sole. Neppure nei talchi per i bambini al di sotto dei 3 anni	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni.	
3	1,1,1 tricloroetano (metilcloroformio)	Per generatori aerosol	35% In caso di miscela con il cloruro di metilene, la concentrazione totale non può superare il 35%	—	Non vaporizzare in direzione di una fiamma o di un corpo incandescente.	
4	3, 4', 5 Tribromosalicilanilide [tribromosalinum (*)]	Saponi	1%	Criteri di purezza: 3, 4', 5 tribromosalicilanilide: 98,5% minimo. Altri bromosalicilanilidi: 1,5% massimo. 4', 5 dibromosalicilanilide: 0,1% massimo. Bromuro inorganico: 0,1% massimo, espresso in Na Br.	Contiene tribromosalicilanilide.	

Segue: ALLEGATO IV - Parte Prima

R E S T R I Z I O N I					
Numero d'ordine	Sostanze	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e	f
5	Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrati $Al_xZr_y(OH)_zCl_z$ e loro complesso con la glicina	Antisudoriferi	20% di idrossicloruro di alluminio e di zirconio anidro 5,4% di zirconio	1. Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10 2. Il rapporto tra il numero di atomi di (Al + Zr) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1	—
				3. Vietato nei generatori aerosol (spray)	—

ALLEGATO IV.

PARTE SECONDA

ELENCO DEI COLORANTI AUTORIZZATI IL CUI USO È AUTORIZZATO PROVVISORIAMENTE NEI PRODOTTI COSMETICI DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON LE MUCOSE (1) (2) (3)

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante o altre informazioni (4)	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza (4)
a) ROSSI					
1	12 120	—	—	—	—
2	14 700	—	r	—	—
3	17 200	—	—	—	—
4	15 620	—	—	—	—
5	15 800	—	—	—	—
6	16 035	—	—	—	—
7	26 100	—	—	—	—
8	27 290 (5)	—	—	—	—
9	45 160	—	—	—	—
10	75 480	—	—	—	—
11	75 580	—	—	—	—
b) ARANCONI E GIALLI					
1	18 965	—	—	—	—
2	40 850	E 161 g	—	—	E 161 g
3	47 000	—	r	—	—

- (1) Questi coloranti possono essere utilizzati anche nei prodotti cosmetici che vengono in contatto con altre parti del corpo.
- (2) Per certi coloranti sono previste delle restrizioni che possono riguardare il campo di applicazione del colorante (la lettera « r » nella colonna « restrizioni » sotto « campo di applicazione » significa che è vietato l'uso del colorante nella preparazione dei prodotti cosmetici che possono venire a contatto con le mucose dell'occhio e in particolare dei prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi) oppure la concentrazione massima autorizzata.
- (3) Sono ammessi anche le lacche o i sali coloranti che contengono sostanze non vietate dall'Allegato II
- (4) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 e successive modifiche devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tale decreto. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali riportati nell'allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora il numero E sia stato soppresso in questa direttiva.
- (5) Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 7

Segue: ALLEGATO IV - Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante o altre informazioni (4)	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza (4)
c) VERDI E BLU					
1	42 040	—	—	—	—
2	42 140	—	—	—	—
3	42 170	—	—	—	—
4	42 735	—	—	—	—
5	44 040	—	—	—	—
6	44 045	—	—	—	—
7	59 040	—	—	—	—
8	61 554	—	—	—	—
9	62 085	—	—	—	—
10	77 288	—	—	—	Esente da ioni cromato
11	77 289	—	—	—	<i>idem</i>
12	77 520	—	—	—	—
13	74 160	—	—	—	—
d) VIOLETTI, BRUNI, NERI E BIANCHI					
1	20 170	—	—	—	—
2	27 755	E 152	—	—	E 152
3	42 580	—	—	—	—
4	45 190	—	—	—	—
5	77 019	—	—	—	—
6	77 163	Ossicloruro di bismuto (e sue miscele con mica)	—	—	—
7	77 265	—	—	—	—
8	77 718	—	—	—	—

ALLEGATO IV.

PARTE TERZA

A. ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE NON VENGONO IN CONTATTO CON LE MUCOSE**Rossi**

11 215, 12 310, 12 420, 16 150, 18 050, 18 065, 18 810, 26 105, 45 100, 50 240, Acid Red 195.

Arancioni e gialli

11 020, 11 021, 11 680, 11 700, 11 710, 13 065, 16 230, 18 690, 18 736, 19 120, 21 230, 71 105.

Blu e verdi

10 006, 10 020, 42 045, 42 080, 44 025, 62 095, 63 000, 74 100, 74 220, 74 350, 77 420, blu di bromotimolo, verde di bromocresolo.

Violetti, bruni, neri bianchi

12 010, 12 480, 42 555, 46 500, 50 420, 51 319, 61 710, Brown FK.

B. ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE VENGONO SOLO BREVEMENTE IN CONTATTO CON LA PELLE**Rossi**

11 210, 12 370, 12 459, 12 485, 12 512, 12 513, 12 715, 14 895, 14 905, 16 045, 18 125, 18 130, 23 266, 24 790, 27 300, 27 306, 28 160, 45 110, 45 150, 45 220, 60 710, 62 015, 69 025, 71 100, 73 312, 73 905, 73 915, Pigment Red 144, Pigment Red 166, Pigment Red 170, Pigment Red 188.

Gialli e arancioni

11 725, 11 730, 11 765, 11 767, 11 855, 11 870, 12 055, 12 140, 12 700, 12 790, 14 600, 14 690, 15 970, 18 820, 20 040, 21 096, 21 100, 21 105, 21 108, 21 110, 21 115, 22 910, 23 900, 25 135, 25 220, 26 090, 29 020, 40 215, 48 040, 48 045, 48 055, 56 205, 75 660, 77 199, 77 878, Acid Yellow 127, Pigment Yellow 93, Pigment Yellow 98, Pigment Orange 31, 77 955.

Blu e verdi

12 775, 34 230, 42 052, 42 085, 42 095, 42 100, 50 315, 50 405, 52 015, 52 020, 61 135, 61 505, 61 525, 61 585, 62 005, 62 045, 62 105, 62 560, 69 810, 74 180, 74 255, Solvent Blue 2, Solvent Blue 19, Acid Blue 82, Acid Blue 181, Acid Blue 272.

Violetti, bruni, neri, bianchi

14 805, 17 580, 20 285, 20 470, 21 010, 25 410, 42 510, 42 520, 42 535, 42 650, 45 175, 50 325, 60 010, 60 724, 60 730, 61 105, 62 030, Acid Brown 19, Acid Brown 82, Acid Brown 104, Acid Brown 106, Pigment Violent 37, Pigment Brown 30.

ALLEGATO V.

ELENCO DEI CONSERVANTI
CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI

PREMESSA

1. Si definiscono conservanti le sostanze che entrano a far parte dei prodotti cosmetici principalmente per inibirvi lo sviluppo di microrganismi.
2. Le sostanze contrassegnate dal simbolo (+) possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici anche in concentrazioni diverse da quelle specificate nel presente allegato per altri scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto, ad esempio: come deodorante nei saponi e come agente antiforfora negli shampoo.
3. Altre sostanze impiegate nella formula dei prodotti cosmetici possono possedere proprietà antimicrobiche e quindi possono favorirne la conservazione, come ad esempio numerosi oli essenziali ed alcuni alcoli. Queste sostanze non figurano nel presente allegato.
4. Nel presente elenco si intendono per:
 - sali: i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio e le etanolammine; degli anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato;
 - esteri: gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.

ALLEGATO V. - Sezione I.

PARTE PRIMA
ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI

Numero d'ordine	SOSTANZE	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
1	Acido benzoico, suoi sali ed esteri (+)	0,5 % (acido)	—	—
2	Acido propionico e suoi sali (+)	2 % (acido)	—	—
3	Acido salicilico e suoi sali (+)	0,5 % (acido)	Da non usare nei preparati per bambini al di sotto dei 3 anni, esclusi gli shampoo	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni (1)
4	Acido sorbico e suoi sali (+)	0,6 % (acido) In caso di miscela con gli esteri la concentrazione massima resta stabilita allo 0,6 %	—	—
5	Formaldeide e paraformaldeide (+)	0,2 % (salvo per l'igiene della bocca) 0,1 % (igiene della bocca) concentrazioni espresse in formaldeide libera	Vietato nei generatori aerosol, escluse le schiume	Contiene formaldeide (2)

(1) Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto dei tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

(2) Soltanto se la concentrazione è superiore allo 0,05 %.

Segue ALLEGATO V - Sezione I. - Parte prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
6	2,2'-diidrossi-3,3',5,5',6,6'-esaclorodifenil-metano (+) (esaclorofene)	0,1 %	Vietato nei prodotti per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni e in quelli per l'igiene intima.	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni. Contiene esaclorofene.
7	O-fenilfenolo e suoi sali (+)	0,2 % espresso in fenolo	—	—
8	Piridin-1-ossi-2-tiolo, sali di zinco (+) (zinco piritione)	0,5 %	Autorizzato nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione, vietato nei prodotti per l'igiene della bocca.	—
9	Solfiti e bisolfiti inorganici (+)	0,2 % espresso in SO ₂ libero	—	—
10	Iodato di sodio	0,1 %	Unicamente nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione.	—
11	1,1,1-Tricloro-2-metilpropanolo-2 (Clorobutanolo)	0,5 %	Vietato nei generatori aerosol, escluse le schiume.	Contiene clorobutanolo.
12	Acido p-idrossibenzoico, suoi sali ed esteri (+)	0,4 % (acido) per un estere 0,8 % (acido) per le miscele di esteri	—	—

ALLEGATO V. - Sezione I.

PARTE SECONDA

ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI PROVVISORIAMENTE

Numero d'ordine	SOSTANZE	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
1	6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano)	0,2 %	—	—
2	Acido borico (+)	a) 0,5 % b) 3,0 %	a) Prodotti per l'igiene della bocca b) Altri prodotti	—
3	Etere p-clorofenilglicerico (+) (clorfenesine)	0,5 %	—	—
4	Acido deidroacetico e suoi sali	0,6 % (acido)	—	—
5	Acido formico (+)	0,5 % (acido)	—	—
6	Acido p-idrossibenzoico, estere benzilico	0,1 % (acido)	—	—
7	1,6-di (4-amidinofenossi)-n-esano (esamidina) e suoi sali (compresi l'isetionato e il p-idrossibenzoato) (+)	0,1 %	—	—

Segue: ALLEGATO V. - Sezione I. - Parte seconda

Numero d'ordine	SOSTANZE	Concentrazione massima autorizzata			Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		a	b	c		
8	1,6-di (4-amidino-2-bromofenossi)-n-esano (dibromoesamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato)			0,1 %	—	—
9	1,3-di (4-amidino-2-bromofenossi)-n-propano (dibromopropamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato)			0,1 %	—	—
10	Tiosalicilato di etilmercurio, sale sodico (tiomersale)			0,007 % (in Hg) In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dalla presente legge, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 %	Unicamente per i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi.	Contiene tiosalicilato di etilmercurio, sale sodico
11	Fenilmercurio e suoi sali (compreso il borato)			idem	idem	Contiene composti fenilmercurici.
12	Esteri dell'acido sorbico (+)			0,6 % (acido) In caso di miscela con l'acido e i suoi sali la concentrazione massima resta stabilita allo 0,6 %	—	—
13	Acido undecilnico: sali, esteri, amido, mono e dietanolamidi e sulfosuccinati (+)			0,2 % (acido)	—	—

Segue: ALLEGATO V. - Sezione I. - Parte seconda

Numero d'ordine	SOSTANZE	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
14	Acido usnico e suoi sali (+) (compreso il sale di rame)	0,2 %	—	—
15	Ammينو-5-bis (etil-2-esil)-1,3 metil-5-peridropirimidina (+) (esetidina)	0,2 %	—	—
16	Benzilformale	0,2 %	—	—
17	2-benzil-4-clorofenolo	0,2 %	—	—
18	5-bromo-5-nitro-1,3-diossano (+)	0,1 %	Unicamente nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione	—
19	2-bromo-2-nitro-1,3 propandiolo (bronopol) (+)	0,1 %		—
20	3,3'-dibromo-5,5'-dicloro-2,2'-diidrossidifenilmetano (+)	0,1 %	—	—
21	Tetrabromo-o-cresolo (+)	0,3 %	—	—
22	Cloracetamide	0,3 %	—	Contiene cloracetamide
23	Alcole dicloro-3,4-benzilico (+)	0,15 %	—	
24	Alcole dicloro-2,4-benzilico (+)	0,15 %	—	—

Segue: ALLEGATO V. - Sezione I. - Parte seconda

Numero d'ordine	SOSTANZE	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
25	3,4,4'-triclorocarbanilide (+) (triclorocarbanio)	0,2 %	—	—
26	p-cloro-m-cresolo (+)	0,2 %	—	—
27	4,4'-dicloro-3-(trifluoro-metil)-carbonilide (+) (alocarbanio)	0,3 %	Concentrazione massima nei generatori aerosol: 0,2 %	—
28	2,2,4'-tricloro-2' idrossidifenil etero (+) (triclosan)	0,3 %	—	—
29	Diclorofene	0,2 %	—	Contiene diclorofene
30	N-(triclorometil)io) cicloexen-4-di carbossimide 1,2 (+) (Captan)	0,5 %	—	—
31	Bis-(p-clorofenildiguanido)-1,6 esano (+); acetato, gluconato e cloridrato (cloresidina)	0,3 %	—	—
32	Paraclorometaxilenolo (+)	0,5 %	—	—
33	2,4-dicloro-3,5-dimetilfenolo (+) (Dicloro-metaxilenolo)	0,1 %	—	—
34	8-idrossichinoleina e suoi sali (+)	0,3 %	Da non usare nei prodotti utilizzati dopo i bagni di sole. Neppure nei talchi per i bambini al di sotto dei 3 anni	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni

Segue: ALLEGATO V. - Sezione I. - Parte seconda

Numero d'ordine	SOSTANZE	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
35	Tri (β -idrossietil)-esaidrotriazina	0,3 %	—	Contiene Tri (β -idrossietil)-esaidrotriazina
36	Imidazolidinilurea (+)	0,6 %	—	—
37	Isopropil-m-cresolo	0,1 %	—	—
38	N-metilcloracetammide	0,3 % per la cloracetammide	Nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione	—
39	Monometiloldimetilidantoina (+)	0,2% quantità di formaldeide libera e di formaldeide teoricamente liberabile	Nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione	Contiene formaldeide (1)
40	N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico — (piritione sodico) (+)	0,5 %	—	—
41	2,2'-ditiobispiridin-1,1'-diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio) (+) (piritione disolfuro + solfato di magnesio)	0,5 %	—	—
42	Poliesametildenguanide cloridrato (+)	0,3 %	—	—

(1) Soltanto se la concentrazione è superiore allo 0,05 %.

Segue: ALLEGATO V. - Sezione I. - Parte seconda

Numero d'ordine	SOSTANZE	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
43	2-fenosietanolo (+)	1,0 %	—	—
44	Esametilentetramina (+) (metenamina)	0,2 % quantità di formaldeide libera o di formaldeide teoricamente liberabile	—	Contiene formaldeide (1)
45	5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one + 2-metil-4-isotiazolin-3-one + cloruro di magnesio e nitrato di magnesio	0,005 % (di una miscela in proporzione di 3:1 di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one-2-metil-4-isotiazolin-3-one)	—	—
46	N-ossido di 2-idrossipiridina (+)	0,5 %	Unicamente nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione	—
47	Canfosfonato di bis (N-oxopiridil-2-tio)-alluminio (Camsilato di alluminio piritione)	0,2 %	—	—
48	Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantano (Dowicil 200)	0,2 %	—	—
49	1-imidazolil-1-(4-clorofenossi) 3,3-dimetilbutan-2-one (+)	0,5 %	—	—

(1) Soltanto se la concentrazione è superiore allo 0,05 %.

Segue: ALLEGATO V. - Sezione I. - Parte seconda

Numero d'ordine	SOSTANZE	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
50	Dimetilolo, dimetilidantoina (+)	0,2 % quantità di formaldeide libera o di formaldeide teoricamente liberabile	—	Contiene formaldeide (1)
51	Alcole benzilico (+)	1,0 %	—	—
52	Acetato di dodecilguanidina (+)	0,5 %	Nei prodotti eliminati con sciac- quatura dopo l'applicazione. Per gli altri usi	—
53	Cloruro di disobutilfenossietos- sietil-dimetilbenzilammonio (+)	0,1 %	—	—
54	Cloruro, bromuro, saccarinato di alchil (C8-C18) dimetilbenzi- lammonio (+)	0,5 %	—	—
55	Bromuro e cloruro di alchil (C12-C22) trimetilammonio (+)	0,1 %	—	—
56	Fenossipropanolo +	1,0 %	—	—
57	1-idrossi-4-metil-6-(2,4,4-trimetil- pencil) 2-biridone e suo sale mo- noetanolamminico +	1,0 %	Nei prodotti eliminati con sciac- quatura dopo l'applicazione Per gli altri usi.	—
58	3-eptil-2-(3-eptil-4-metil-4-tiazolin- 2-ilidenemetil) 4-metiltiazolinio (ioduro di)	0,002 %	Crema, lozioni da toletta, sham- poo	—

(1) Soltanto se la concentrazione è superiore allo 0,05 %.

Segue: ALLEGATO V. - Sezione I. - Parte seconda

Numero d'ordine	SOSTANZE	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
59	1,2 dibromo 2,4 dicianbutano	0,1%	Non utilizzare nei prodotti di protezione contro il sole	—
60	4,4 dimetil 1,3 ossazolidina	0,1%	Unicamente nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione	—
			Il pH del prodotto finito non deve essere inferiore a 6	

ALLEGATO V - Sezione Seconda

ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI È AUTORIZZATO L'USO
NEI PRODOTTI COSMETICI

I filtri UV ai sensi della direttiva sono sostanze che, contenute in prodotti cosmetici per protezione solare, sono destinati specificamente a filtrare talune radiazioni UV per proteggere la pelle contro determinati effetti nocivi di tali radiazioni.

Questi filtri UV possono essere aggiunti ad altri prodotti cosmetici nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente allegato.

Non figurano nel presente elenco altri filtri UV utilizzati nei prodotti cosmetici unicamente per la protezione dei prodotti contro le radiazioni UV.

PARTE PRIMA

Elenco dei filtri UV ammessi di cui è autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici

Numero d'ordine	SOSTANZE	Concentrazione massima autorizzata	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Acido 4-amminobenzoico	5%	—	—
2	<i>N.N.N.</i> -trimetil-[(2-cheto-3-bornilidene)metil]4-anilina metilsolfato	6%	—	—
3	Homosalato (DCI)	10%	—	—
4	Oxybenzone (DCI)	10%	—	Contiene oxybenzone (1)
5	Acido (4-Imidazolil)3-acrilico e suo estere etilico	2% (espresso in acido)	—	—
6	Acido 2-fenil-benzimidazolo 5 solfonico e suoi sali di potassio, sodio e trietanolamina	8% (espresso in acido)	—	—

(1) La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5% quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto.

Segue: ALLEGATO V

PARTE SECONDA

Elenco dei filtri UV di cui è provvisoriamente autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici

Numero d'ordine	SOSTANZE	Concentrazione massima autorizzata	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	[Bis-(idrossipropil)amino]-4-benzoato di etile (miscela di isomeri)	5%	—	—
2	Acido 4-aminobenzoico etossilato	10%	—	—
3	Padimato (DCI)	5%	—	Contiene padimato (1)
4	4-Amminobenzoato di glicerolo	5%	— Esente da benzocaina (DCI)	—
5	4-Dimetilamminobenzoato di 2-etilesile	8%	—	—
6	Salicilato di 2-etilesile	5%	—	—
7	2-Acetamido benzoato di 3,3,5-trimetil cicloesile	2%	—	—
8	Cinnamato di potassio	2%	—	—
9	Sali dell'acido 4-metossicinnamico (potassio, sodio e dietanolammina)	8% (espresso in acido)	—	—
10	4-Metossicinnamato di propile	3%	—	—
11	Sali dell'acido salicilico (potassio, sodio e trietanolammina)	2% (espresso in acido)	Il pH del prodotto finito non deve consentire la liberazione dell'acido	Non usare per i bambini al di sotto di 3 anni
12	4-Metossicinnamato di amile (miscela di isomeri)	10%	—	—
13	4-Metossicinnamato di 2-etilesile	10%	—	—
14	Cinoxato (DCI)	5%	—	—

(1) La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5% quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto.

Segue: ALLEGATO V - Parte seconda

Numero d'ordine	SOSTANZE	Concentrazione massima autorizzata	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
15	Trioleato dell'acido 3,4 diidrossi-[(3,4,5-triidrossi benzoil) ossi]-5 benzoico	4%	—	—
16	Mexenone (DCI)	4%	—	Contiene mexenone (1)
17	Sulisobenzene (DCI) e sulisobenzene di sodio (DCI)	5% (espresso in acido)	—	—
18	2-(4-Fenil Benzoil)-benzoato di 2-etilesile	10%	—	—
19	2-Fenil-5-metil benzossazolo	4%	—	—
20	3,4-Dimetossifenilglossilato di sodio	5%	—	—
21	1,3-Bis (metossi-4-fenil)-1,3-propanedione	6%	—	—
22	5-(3,3-Dimetil-8,9,10-trinorborniliden-2) 3-penten-2-one	3%	—	—
23	Acido alpha-(2-cheto bornilidene-3)-p-xilene-2-solfonico	6%	—	—
24	Acido alpha-(2-cheto bornilidene-3)-toluen-4-solfonico e suoi sali	6%	—	—
25	3-(4-Metilbenziliden) bornanone	6%	—	—
26	3-Benzilidene-bornanone	6%	—	—
27	Acido alphaciano-4-metossicinnamico e suo estere esilico	5%	—	—
28	1-p-Armenil-3-fenil-1,3-propanedione-4-isopropil-dibenzoil-metano	5%	—	—
29	Salicilato di 4-isopropilbenzile	4%	—	—
30	4-Metossicinnamato di cicloesile	1%	—	—
31	1-(4-Terbutilfenil)-3-(4-metossifenil)-1,3-propanedione	5%	—	—

(1) La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5% quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 3.

1. Salvo che i fatti non costituiscano i più gravi reati previsti dal commi 5 e 6 dell'articolo 7, chiunque impiega nella preparazione dei cosmetici sostanze indicate nell'allegato II è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con la ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Alle stesse pene, ridotte di un terzo, è soggetto chi impiega nella preparazione di cosmetici coloranti non compresi negli allegati III e IV o sostanze conservanti non comprese nell'allegato V — sezione 1ª, o filtri U.V. non compresi nell'allegato V — sezione 2ª, o sostanze non comprese in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato V, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2.

2. Chiunque impiega nella preparazione di cosmetici sostanze e coloranti inclusi negli allegati III e IV senza osservare le limitazioni e le condizioni negli stessi precisati è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 250.000 a lire 2.500.000.

3. Alle pene previste nel comma 2 è soggetto, altresì, chiunque impieghi nella preparazione di cosmetici sostanze comprese nell'allegato V, sezioni prima e seconda, od in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, senza osservare i limiti e le condizioni precisate nel medesimo allegato o nei decreti ministeriali previsti nel medesimo articolo 2.

4. In caso di prodotti fabbricati all'estero, le pene previste nei commi precedenti si applicano all'importatore.

È approvato.

Art. 4.

1. I prodotti disciplinati dalla presente legge non possono essere registrati come presidi medico-chirurgici, ai sensi dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della sanità procede alla revisione di tutti i provvedimenti con cui i prodotti destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, sono stati registrati come presidi medico-chirurgici, provvedendo, a seconda dei casi a:

a) revocare la registrazione dei prodotti di cui alla presente legge, nonchè stabilire il termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le confezioni a suo tempo autorizzate;

b) confermare la registrazione dei prodotti diversi dai cosmetici aventi soltanto finalità disinfettante, disinfestante o insettopellente;

c) eliminare dalle confezioni, dagli stampati e dalla pubblicità dei prodotti di cui conferma la registrazione le affermazioni che possono indurre un uso cosmetico dei prodotti o che comunque attribuiscono ai preparati finalità proprie dei prodotti cosmetici.

3. Quando, ai sensi del comma 2, revoca la registrazione di un prodotto, il Ministro della sanità provvede, contemporaneamente, alla revoca di qualsiasi licenza di pubblicità sanitaria relativa allo stesso. In caso di conferma della registrazione, i messaggi pubblicitari eventualmente autorizzati devono essere adeguati alle effettive caratteristiche del prodotto.

4. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono le autorizzazioni per la produzione e il commercio dei prodotti destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, registra-

ti come presidi medico-chirurgici, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce il termine non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le confezioni a suo tempo autorizzate.

È approvato.

Art. 5.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici e importatrici, anche attraverso le loro associazioni, devono comunicare al Ministero della sanità gli elenchi delle sostanze e dei prodotti impiegati nella preparazione dei cosmetici.

È approvato.

Art. 6.

1. L'Istituto superiore di sanità svolge, nella materia oggetto della presente legge, funzioni di consulenza della competente amministrazione statale. In tale ambito, l'Istituto, oltre ad esprimere parere sugli elenchi di cui all'articolo 5:

a) fornisce valutazioni tecniche per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7;

b) propone al Ministro della sanità eventuali aggiornamenti straordinari degli elenchi, degli adempimenti e delle modalità previsti dagli articoli 2 e 4.

2. I criteri di massima in ordine all'idoneità per i locali e le attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici di cui all'articolo 10 vengono stabiliti dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

È approvato.

Art. 7.

1. I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in

modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego.

2. Il Ministro della sanità, tenendo conto delle direttive comunitarie, determina, con proprio decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed altresì i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonchè, se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione.

3. Con lo stesso decreto vengono altresì determinate le modalità da seguire per il prelievo di campioni di cui al successivo articolo 11.

4. Con corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti.

5. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a lire 2.000.000.

6. Se il fatto è commesso per colpa, si applicano le pene previste dal comma 5 ridotte da un terzo a un sesto.

7. Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

È approvato.

Art. 8.

1. Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre le eventuali denominazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico; tali indicazioni possono essere abbreviate purchè sia possibile la identificazione dell'impresa;

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento espresso in misure legali del sistema metrico per prodotti aventi peso

o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri;

c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7. Essa è indicata con la dicitura «Usare preferibilmente entro...», seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui questa figura. Se necessario, tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di durata non è obbligatoria;

d) la dichiarazione qualitativa e quantitativa delle sostanze la cui presenza è annunciata nella presentazione, nella pubblicità o nella denominazione del prodotto con esclusione di quelle utilizzate per la profumazione del prodotto nonché dei prodotti di profumeria alcoolica;

e) le precauzioni previste per la utilizzazione del prodotto, qualora siano in esso presenti sostanze soggette a particolari prescrizioni;

f) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto sull'imballaggio multiplo di detti prodotti;

g) il paese d'origine per i prodotti fabbricati in paesi non membri della Comunità economica europea.

2. In caso di impossibilità pratica, le indicazioni di cui al presente articolo devono essere riportate sull'imballaggio esterno o su di un foglio aggiunto nella confezione; in tale ultimo caso sul recipiente deve essere contenuta una indicazione chiara di rinvio al foglio aggiunto.

3. Sugli imballaggi, recipienti od etichette dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto

se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

4. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.

5. I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

6. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e), del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000.

Passiamo alla votazione.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Prendo brevemente la parola perchè avrei voluto parlare in sede di approvazione dell'ordine del giorno n. 4, che il Governo ha accettato, e che non è stato posto in votazione per cui non c'è stata possibilità di intervenire.

Rilevo che esiste una certa contraddizione perchè, in sostanza, il relatore, con molta obiettività, ha dichiarato che nella direttiva comunitaria non esiste l'obbligo delle indicazioni quantitative delle sostanze che fanno parte di un determinato prodotto cosmetico. Non si capisce perchè, se in una direttiva non è compresa la necessità di indicare quantità e qualità, noi dobbiamo, invece, con l'articolo 8, lettera d), richiedere la dichiarazione qualitativa e quantitativa.

Mi sembra che il danno alle industrie sia abbastanza evidente. Solo in Italia si andreb-

be ad indicare su ogni prodotto quali sono le quantità delle sostanze, indicando pertanto la formula facilmente imitabile da altre aziende non essendoci un brevetto in questo settore. Per quale ragione non possiamo sin da ora sopprimere dall'articolo 8 la lettera d), lasciando solo la richiesta della dichiarazione qualitativa?

Il contrasto che io rilevo è proprio con l'ordine del giorno: nell'ordine del giorno, infatti, si invita il Governo ad interessarsi affinché le direttive comunitarie possano essere modificate in sede comunitaria per giungere ad una migliore chiarificazione del problema, problema già chiaro per quanto ci riguarda.

Devo pensare che nelle altre nazioni della Comunità non abbiano richiesto l'indicazione della quantità; lo faremmo solo noi in Italia ponendoci in una condizione di svantaggio rispetto alle aziende concorrenziali degli altri paesi della Comunità europea.

Per questa ragione sollevavo dubbi sull'ordine del giorno, ed in particolare sulla lettera d) dell'articolo 8, perchè mi sembra che faremmo più di ciò che la direttiva comunitaria ci obbligava a fare per garantire il consumatore in questo settore.

Volevo esprimere questo mio giudizio e dichiarare che quindi voto contro l'articolo 8 con questa specifica motivazione, pur prendendo atto che il relatore si è cortesemente interessato al problema: lo ha segnalato, ha dichiarato che non esiste nella direttiva questa prescrizione, ma che comunque la modifica introdotta alla lettera d), a quanto mi ha poi spiegato in sede informale, avrebbe più o meno imitato il sistema che viene attuato in Francia. Si dovrebbe quindi garantire non la quantità ma la dichiarazione qualitativa delle sostanze, che mi sembra un po' vaga; e, comunque, se l'interpretazione che viene fuori da quest'Aula è nel senso di non indicare le quantità ma soltanto di dare indicazione delle sostanze, sia pure in formula vaga, se questo serve a chiarire il problema, servirà come chiave di interpretazione della norma.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, vorrei osservare come le considerazioni del collega Pistolese, peraltro anticipate dal relatore, siano assolutamente pertinenti, perchè non si riesce a capire quale sia il significato della norma se non quello di penalizzare la nostra industria, perchè i fabbricanti di cosmetici di paesi comunitari potranno tranquillamente esportare i loro prodotti senza l'indicazione della quantità delle sostanze, mentre la nostra industria sarà costretta a produrre sostanze cosmetiche con le indicazioni quantitative.

Non riesco a comprendere quale sia la finalità della norma se non quella masochistica di penalizzare la nostra industria. Non riesco neanche a comprendere come qui non ci sia il coraggio civile o il pudore di sopprimere l'aggettivo «quantitativa». Non abbiamo freggi da nessuno e non facciamo gli interessi di nessuna industria cosmetica italiana. E allora perchè non sopprimiamo questo «quantitativa»? Veramente non riesco a capacitarci, perchè capirei se ci fossero ragioni di carattere sanitario per intervenire con tempestività in caso di manifestazioni di intolleranze all'applicazione di certi cosmetici, ma non dipende dalla quantità la reazione allergica o comunque la reazione indesiderata.

Questo «quantitativa» è un'assurdità, è masochismo legislativo, per cui voterò l'articolo così come è perchè mi rendo conto che la mia protesta non modificherebbe nulla, non cambierebbe le cose e non mi salverebbe neanche l'anima come presumo si voglia salvare il collega Pistolese, ma in realtà l'unica cosa che possiamo fare è togliere questo «quantitativa».

CONDORELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI, *relatore*. Vorrei chiarire questo punto perchè forse è colpa mia non essermi soffermato. Non c'è nessuna penalizzazione nell'industria italiana perchè questo

punto *d*) si riferisce soltanto a quelle sostanze la cui presenza le industrie vogliono dichiarare sull'etichetta: è un fatto facoltativo. Se un'industria dice che in certe sue produzioni c'è una determinata sostanza e lo dichiara ha l'obbligo a questo punto di precisarne la quantità. Se per esempio dichiara del fluoro, ha l'obbligo a questo punto, di precisare quanto ce n'è, se non lo dichiara non ha bisogno di indicare nulla.

La norma serve soltanto a questo: se l'industria, a sua facoltà, vuole indicare una sostanza, allora deve precisarne la quantità. È una norma che esiste anche in altre leggi e che quindi non penalizza perchè si può benissimo non indicare sull'etichetta la sostanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 9.

1. È vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi o meno, che attribuiscono a tali prodotti caratteristiche non previste dall'articolo 1.

2. Salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni del precedente comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ed è tenuto a pubblicare una rettifica con gli stessi mezzi e lo stesso risalto utilizzati nella pubblicità, nel modo e nei termini stabiliti dall'autorità sanzionatoria; in caso di mancato adempimento della pubblicazione della rettifica, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

3. Nei messaggi pubblicitari autorizzati con licenze di pubblicità sanitarie rilasciate dal Ministero della sanità, non potranno essere attribuite finalità cosmetiche a prodotti registrati come presidi medico-chirurgici o come specialità medicinali.

È approvato.

Art. 10.

1. La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione tecnica di un laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biologiche, iscritto al relativo albo professionale o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di un paese della Comunità economica europea, con cui viga regime di reciprocità.

2. Il direttore tecnico svolge la sua attività con un rapporto di lavoro che può essere di tipo professionale.

3. Il direttore tecnico è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e di confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dell'ambiente di lavoro, senza pregiudizio delle responsabilità dell'imprenditore.

4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono fissati ed aggiornati i criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei prodotti cosmetici ed i termini entro i quali i predetti locali devono essere adeguati alle prescrizioni. Tali criteri devono far riferimento, fra l'altro, alle caratteristiche igienico-ambientali relative a illuminazione, aerazione, modalità di pulizia, nonché alla corretta dislocazione delle lavorazioni tale da evitare contaminazione dei prodotti.

5. Chiunque intenda produrre o confezionare in proprio e per conto terzi i prodotti di cui all'articolo 1 deve darne comunicazione scritta almeno trenta giorni prima dell'inizio della attività al Ministero della sanità e alla regione.

6. La comunicazione deve contenere:

a) l'indicazione del nome o la ragione sociale e la sede legale dell'impresa e dell'officina di produzione;

b) la descrizione dei locali e delle attrezzature dalla quale risulti che essi sono idonei sotto il profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si intende effettuare e la do-

cumentazione comprovante l'acquisto o il *leasing* delle attrezzature sopraddette;

c) le generalità e la qualifica del direttore tecnico;

d) l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale.

7. Ogni modificazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 deve formare oggetto di nuova preventiva comunicazione.

8. Analoga comunicazione, limitatamente alla lettera a) dello stesso comma 6, deve essere fatta dagli importatori di prodotti esteri in confezioni pronte alla vendita.

9. Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno le regioni danno notizia al Ministero della sanità, mediante appositi elenchi, delle comunicazioni ricevute nel semestre precedente.

10. Il Ministero della sanità effettua in qualsiasi momento ispezioni agli stabilimenti di produzione al fine di acquisire elementi per l'espletamento dei compiti affidati dalla presente legge.

11. In qualsiasi momento l'autorità sanitaria competente può accedere nei locali al fine di effettuare ispezioni e può disporre l'adozione di particolari cautele e l'esecuzione dei lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo alla produzione o al confezionamento che si intende effettuare, in armonia con le disposizioni previste dal decreto ministeriale di cui al comma 4.

12. Le imprese produttrici ed importatrici devono conservare per un periodo di tre anni, anche dopo la cessazione della produzione e del deposito, la documentazione relativa alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto ed ai processi produttivi.

13. Nel caso di prodotti cosmetici «allo stato estero» il competente organo della vigilanza sanitaria — previo accertamento di tale condizione da parte delle competenti autorità doganali — può accedere agli spazi doganali, effettuando le operazioni di prelievo in collaborazione con il personale del Ministero delle finanze e con l'assistenza del vettore o del suo rappresentante *in loco*.

14. La suddetta operazione di prelievo può essere effettuata con le medesime garanzie, presso le imprese destinatarie, se i prodotti

cosmetici sono importati con la procedura semplificata, a termini degli articoli 232 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni dei commi 1, 5, 6, 7 e 8 a quelle impartite dall'autorità sanitaria competente ai sensi del comma 11 e a quelle emanate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

È approvato.

Art. 11.

1. L'autorità sanitaria competente può procedere in qualunque momento al prelievo di campioni dei prodotti cosmetici, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7.

2. Sino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 7 il prelievo viene effettuato con le modalità in uso per i prodotti farmaceutici.

3. Il prelievo può essere effettuato sia presso il deposito del fabbricante, del confezionatore, dell'importatore o del distributore sia presso i punti di vendita all'ingrosso o al minuto.

4. Quando dalle analisi, sia qualitative che quantitative, dei campioni prelevati possa ipotizzarsi un illecito sanzionato penalmente, l'autorità sanitaria, oltre a trasmettere il rapporto all'autorità giudiziaria e a darne comunicazione agli interessati, ne informa il Ministero della sanità.

5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare all'autorità competente istanza di revisione in bollo.

6. Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad effettuare le analisi di revisione è l'Istituto superiore di sanità.

7. Le imprese sono tenute a fornire le specifiche e motivate informazioni richieste dal Ministero della sanità o dalla autorità sanitaria competente sulle sostanze contenute nei prodotti, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni.

8. A tal fine le imprese devono conservare costantemente aggiornati i dati relativi alla composizione qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti.

9. Il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica l'ufficio territoriale competente a richiedere le informazioni di cui al comma 7.

10. Le imprese che contravvengono al disposto dei commi 7 e 8 del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

È approvato.

Art. 12.

1. Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione.

È approvato.

Art. 13.

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

È approvato.

Art. 14.

1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano da alme-

no tre anni la funzione di direttore tecnico di cui all'articolo 10, pur essendo sprovvisti di una delle lauree ivi indicate, possono proseguire nell'attività stessa, purchè entro quattro mesi documentino alla competente autorità regionale la medesima attività e ottengano il corrispondente attestato abilitante.

2. L'autorità predetta, sulla base della documentazione acquisita, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, rilascia ai richiedenti un attestato abilitante alla direzione tecnica della produzione documentata, dandone comunicazione al Ministero della sanità.

È approvato.

Art. 15

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato impiegare nella preparazione di cosmetici sostanze incluse nell'allegato II. I produttori e gli importatori di cosmetici contenenti tali sostanze devono ritirare i prodotti dal commercio entro trenta giorni dalla data predetta.

2. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 8, salvo quanto previsto ai commi successivi, non possono essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui agli allegati III, IV e V, sezione prima, della presente legge, non possono essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Dopo il 31 dicembre 1987 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel comma 3 non possono più essere venduti o comunque ceduti al consumatore.

5. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V, sezione seconda, della presente legge, non possono essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo il 31 dicembre 1986.

6. Dopo il 31 dicembre 1988 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel precedente comma 5 non possono più essere venduti o comunque ceduti al consumatore.

7. Chiunque produce, confeziona o importa prodotti cosmetici alla data di entrata in vigore della presente legge può proseguire nell'attività purchè presenti la comunicazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 10 entro novanta giorni dalla predetta data.

8. Chi viola il disposto del comma 1 del presente articolo soggiace alle pene previste nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 3.

9. Chi viola le disposizioni previste dai commi 3 e 5 del presente articolo soggiace alle pene di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 3, ovvero a quelle previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3, a seconda che la non conformità attenga alla presenza di sostanze non comprese negli allegati o al mancato rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite per le sostanze comprese negli allegati stessi.

10. Le pene richiamate nel comma 9 si applicano, altresì, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

11. Chi viola la disposizione del comma 7 del presente articolo soggiace alle sanzioni previste dal comma 15 dell'articolo 10.

È approvato.

Art. 16.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, nei confronti dei prodotti cosmetici, l'articolo 251 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e gli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

È approvato.

Art. 17.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Ministero della sanità sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana gli elenchi di cui agli allegati II, III, IV e V,

con aggiunta, accanto alle denominazioni ivi indicate, della denominazione comune italiana o internazionale o di sinonimi o numeri di codice di identificazione utili ad una più agevole comprensione degli elenchi medesimi.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo convinto che con il provvedimento che approviamo si sia trovato un punto di mediazione tra esigenze molto diverse.

Come è già stato detto dai colleghi che hanno preso atto dello sforzo encomiabile compiuto dal relatore — che anch'io ringrazio — abbiamo davanti a noi anzitutto il problema della tutela igienico-sanitaria della produzione e del consumo del cosmetico. A tale riguardo vi sono due esigenze di tipo diverso da armonizzare.

Da un lato vi è l'esigenza della tutela sanitaria perchè l'evoluzione sul piano tecnologico di questo settore (soprattutto per quanto concerne la chimica del cosmetico), l'identificazione dell'effetto esplicato da varie sostanze (che sempre più numerose vengono introdotte nel cosmetico) sull'apparato cutaneo — che non è certamente un semplice tegumento inerte o una protezione passiva del corpo ma, come è stato detto più volte, è lo «specchio esterno» dell'organismo — la tossicologia molto più nota dei prodotti che si usano in cosmesi, la conoscenza dei fenomeni allergici — come è stato ricordato già in quest'Aula — ed altri motivi ancora rendono di fatto il cosmetico un prodotto del tutto particolare, che non può essere classificato come un farmaco ma che comunque ha una qualche definita importanza nell'ambito della tutela della salute.

La seconda esigenza sta nel rispetto delle regole dell'economia. Data la scomparsa delle frontiere, essendo divenuto così ampio lo

scambio delle merci, essendo noi tenuti a rispettare legami comunitari che abbiamo volontariamente accettato, si impongono delle norme di comportamento sotto l'aspetto commerciale. Ritengo che l'adeguamento alle norme della Comunità europea ci assicura da un lato il libero scambio che anche dal nostro paese — ripeto — è stato volontariamente accettato, ma ci consente anche di agire in sede legislativa comunitaria proprio per la salvaguardia sempre più attenta di quegli interessi di ordine sanitario ai quali noi siamo particolarmente attenti.

Credo che le due dimensioni ora prospettate, che si ritrovano in armonia nel disegno di legge che approviamo, ci consentano di dare serenamente il nostro voto favorevole per l'ulteriore sviluppo di questo settore così importante sotto l'aspetto sanitario e commerciale (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Innanzitutto devo delle scuse al relatore perchè nel mio precedente intervento mi sono basato sul testo pervenuto dalla Camera dei deputati il 3 agosto 1985. Prego pertanto il relatore e i colleghi di scusare la mia appassionata perorazione per la cosmetologia nostrana.

Con l'approvazione di questo disegno di legge, signor Presidente, sia pure con molto ritardo — di decenni o forse anche di un secolo — rispetto a paesi più preoccupati in termini oggettivi della salute dei propri cittadini di quanto non lo sia il nostro, ci si allinea con le norme comunitarie e non soltanto con quest'ultime che regolamentano le pratiche cosmetiche sempre più diffuse in relazione all'antichissima esigenza dell'umanità di combattere contro il tempo e di potenziare la bellezza.

Inoltre, questo disegno di legge intende porre un limite contemporaneamente all'inesauribile inventiva della chimica e delle industrie moderne che inventano, producono e commercializzano ogni giorno nuovi cosmetici sempre più complessi e come tali suscet-

tibili di arrecare danno alle persone, sotto l'imperativo del profitto che non sempre viene sacrificato alle esigenze igienico-sanitarie. Il contenuto del disegno di legge al nostro esame, che è stato già illustrato dal senatore Muratore, non merita ulteriori approfondimenti. Desidero solamente rilevare che forse abbiamo perduto l'opportunità di introdurre alcune norme che potessero porre un limite alla preoccupazione che l'uso dei cosmetici, al di fuori di determinati momenti di garanzia, possa comportare dei danni (cioè delle manifestazioni evidenti o meno, ma non per questo trascurabili) alla cute e all'organismo nel suo insieme che le formulazioni cosmetiche non possono considerare in riferimento alle singole realtà fisiopatologiche. Queste ultime non possono essere previste non soltanto da coloro che fanno uso dei cosmetici, ma anche da coloro che li applicano o comunque li «prescrivono», in quanto queste previsioni inevitabilmente, allo stato della legislazione, rientrano in una attività sanitaria.

Forse, se la legge avesse previsto l'obbligo di oneri assicurativi e di notizie finalizzate sulle etichette, per rimediare ad eventuali manifestazioni indesiderate, e contemporaneamente avesse contenuto delle disposizioni relative alla formazione di coloro che usano professionalmente questi cosmetici, cioè che li applicano o li consigliano ad altri, avremmo potuto garantire gli estetisti o i cosmetologi (se si possono chiamare così in quanto non hanno uno *status* giuridico nel nostro paese) dal rischio di essere chiamati a rispondere per danni. Nello stesso tempo con queste disposizioni avremmo potuto offrire a coloro che usano i cosmetici un tempestivo intervento oppure la non somministrazione di cosmetici che potrebbero essere nocivi per le loro peculiarità. Nonostante ciò, questo provvedimento è importante e significativo e mi auguro che il Governo ed il Parlamento abbiano l'opportunità di regolamentare tutti gli aspetti relativi ad una professione che ha sempre maggiore espansione — quella degli estetisti — per garantire questi ultimi e coloro che ad essi si affidano. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

LOPRIENO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPRIENO. Signor Presidente, onorevoli senatori, per le ragioni che ho esposto nel mio intervento durante la discussione generale, dichiaro di votare a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal centro*).

IMBRIACO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* IMBRIACO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo provvedimento e nel mio intervento desidero motivare questo atteggiamento. Il mio Gruppo politico apprezza lo sforzo che è stato fatto per introdurre finalmente un minimo di disciplina in un settore che diventa sempre più importante per gli interessi economici che gli stanno dietro e soprattutto per l'estensione che il fenomeno della cosmesi sta assumendo nel nostro paese ed in tutto il mondo.

Tuttavia le riserve che esprimiamo nascono dalla constatazione degli episodi che proprio in questi giorni hanno visto il nostro paese testimone a volte "scioccato", quali per esempio le sofisticazioni del vino con il metanolo, e che hanno visto il Parlamento ed in particolare il Senato — manco a farlo apposta — testimone tempestivo nell'intervenire in materie che di fatto dovevano tener conto di quanto stava accadendo sul terreno del costante avvelenamento dei cibi e di altre sostanze. Tanto per spiegarmi mi riferisco al disegno di legge che l'Aula ha licenziato qualche settimana fa e che riguardava le sostanze ormonali e tireostatiche impiegate per l'allevamento dei bovini. Anche in questa materia, da tutti i settori vi è stato uno sforzo teso a contenere la spinta all'uso di sostanze sempre più pericolose e nocive, ma tuttavia sembra che gli impulsi più sani ed il coraggio che a volte si trova proprio sotto la spinta emozionale di fatti orrendi e criminosi quale è appunto l'avvelenamento per metanolo, vengano frenati per gli interessi economici e commerciali dei quali bisogna tener conto,

ma che certamente non possono essere tenuti tanto in conto fino al punto di anteporli all'interesse primario che è quello della tutela della salute dell'uomo. Discutendo di sostanze ormonali e tireostatiche per l'allevamento dei bovini abbiamo assistito ad un confronto, che si è poi concluso con una mediazione a basso livello, perfino sulle penalizzazioni da mettere in campo per scoraggiare allevatori poco attenti o operatori poco scrupolosi, mediazioni che giocavano al ribasso in quanto non si potevano compromettere interessi economici e commerciali.

Ho citato questo esempio perchè la cosmesi è ormai diventata un fenomeno di massa tanto diffuso che, al di là degli interessi economici e commerciali che ci stanno dietro, rischia prima o poi di determinare conseguenze per la salute rispetto alle quali il legislatore dovrebbe avere un minimo di rigore e di attenzione. Credo che questa preoccupazione abbia mosso l'altro ramo del Parlamento quando ha deciso di affrontare la questione della composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze, e di pretendere che le percentuali dei prodotti usati venissero etichettate in ordine decrescente; è questa un'esigenza rispetto alla quale non possiamo demordere o uscircene per il rotto della cuffia o per la tangente con la soluzione che abbiamo ipotizzato, richiedendo semplicemente la dichiarazione qualitativa e quantitativa che, al di là di quanto ha già detto il senatore Garibaldi, è di fatto una dizione che ha finora caratterizzato i prodotti cosmetici in commercio.

Facendo appello al rigore, e dal momento che questo provvedimento dovrà ritornare nell'altro ramo del Parlamento perchè sono state introdotte altre novità, credo convenga lasciare una porta aperta affinché si avvii un'ulteriore riflessione su questo terreno: siamo convinti che sia necessario portare la Comunità europea ad un intervento unitario e non differenziato tra gli Stati, ma riteniamo altresì che il coraggio che ci serve in questo momento dobbiamo utilizzarlo — anche alla luce di quel che sta accadendo — affinché i nostri sforzi, anche a livello comunitario, trovino un'intesa ed una soluzione unitaria.

Per queste ragioni, pur apprezzando le novità introdotte per disciplinare una materia

così complessa, manteniamo le nostre riserve che ci auguriamo trovino accoglimento nell'altro ramo del Parlamento attraverso il perfezionamento di questo punto, fondamentale, secondo noi, per garantire un controllo ed una disciplina efficaci su una materia estremamente importante. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

«Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni» (1618), d'iniziativa dei deputati Caccia ed altri (Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni», d'iniziativa dei deputati Caccia, Savio, Astori, Meleleo, Perrone, Bonetti, Tedeschi, Santuz, Stegagnini, Bambi e Zoppi, già approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

FRANZA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* BISAGNO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei cogliere l'occasione per anticipare l'illustrazione di un emendamento presentato dal Governo. L'emendamento tende a consentire una maggiore possibilità sia sul piano quantitativo, che su quello qualitativo in ordine alla scelta. Ci troviamo in presenza di una carenza spaventosa di specialisti, a

fronte dell'aumentata esigenza di visite mediche specialistiche e ad una richiesta di visite più complete sin dall'inizio del reclutamento dei giovani di leva. L'emendamento ha lo scopo di venire incontro a questa esigenza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. Per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale medico, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Analoghe convenzioni possono altresì essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, ove le esigenze della sanità militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali.

3. Il Ministero della difesa può, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato.

4. Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici.

5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Sull'articolo è stato presentato il seguente emendamento 1.1 già illustrato dal rappresentante del Governo:

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè con gli enti e gli istituti di

cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della stessa legge n. 833 del 1978, nonché con i policlinici a gestione diretta».

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli enti e istituti di cui al comma 1».

1.1

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FRANZA, *relatore*. Signor Presidente, l'innovazione giova alla soluzione globale dei problemi della sanità militare e quindi sono senz'altro favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, volevo dire che l'emendamento proposto mi sembra opportuno e quindi il Gruppo socialista voterà in modo favorevole.

Volevo però anche far notare all'onorevole Sottosegretario che se è vero che vi è questa enorme carenza di specialisti è anche vero che vi è un organico del servizio sanitario militare abbastanza ristretto e limitato. Perché non pensare di porsi nelle condizioni di far affidamento sui laureati e sugli specializzati medici militari? Non credo che ci siano oneri maggiori rispetto a questa prospettiva di spesa che inevitabilmente le possibilità che vengono prospettate dall'articolo 1 e dal relativo emendamento sembrano prefigurare. Probabilmente, le forze armate potrebbero riconsiderare il proprio organico per quanto attiene al servizio sanitario al fine di potersi rendere, dal punto di vista della funzionalità specifica, autosufficienti perché le convenzioni con i medici civili generici sono indice veramente di una povertà di personale preoccupante. Comprendo il ricorso agli specialisti civili, ma ricorrere ai medici civili generici vuol dire che non vi è una previsione adeguata alla domanda, che è poi una domanda abba-

stanza preventivabile, per non dire rigorosamente calcolabile in rapporto alla durata della ferma, al numero dei soggetti cui la ferma si impone e all'organico di coloro che sono in servizio permanente. Mi sembrerebbe più razionale una riconsiderazione di questo tipo. Ciononostante, il parere ed il voto del Gruppo socialista saranno favorevoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GIACCHÈ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACCHÈ. Signor Presidente, vorrei motivare brevemente l'approvazione da parte del Gruppo comunista del disegno di legge in esame. Ad esso daremo voto favorevole soprattutto per le motivazioni già individuate nella necessità di fronteggiare le esigenze urgenti di taluni settori della sanità militare determinate da una situazione che anche io ritengo — come è già stato rilevato — di degrado e di confusione. Tale situazione è riconosciuta anche nella nota aggiuntiva del Ministro della difesa che, in occasione della presentazione del bilancio dello Stato per il 1986, ha indicato la necessità di intervenire con ridimensionamenti, ristrutturazioni e riordini del settore.

L'esame di questo disegno di legge ha suscitato anche talune incertezze od interrogativi che si sono posti in sede di Commissione difesa; ed anche nelle Commissioni che hanno espresso il parere si è dovuto rispondere a tali interrogativi, di fronte alla necessità — da più parti sostenuta — di un riordino complessivo della sanità militare. Si tratta di questioni delicate, perché è evidente che non si può pensare di risolvere i problemi complessi del settore soltanto con l'affidamento esterno di spezzoni della sanità per coprire le esigenze più vistose, con convenzioni come quelle proposte col provvedimento. Ci sem-

bra che meglio sarebbe stato avviarci sulla strada di un recupero delle sue funzioni specifiche e anche del riordino interno con l'utilizzo delle energie stesse che sono all'interno delle Forze armate, come rilevato poc'anzi anche dall'intervento del senatore Garibaldi,

in collegamento con il servizio sanitario nazionale per le altre funzioni più generali.

A nostro avviso, sarebbe stata quindi preferibile la scelta di procedere all'approvazione di un disegno di legge organico per il riordino della sanità militare.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

(Segue GIACCHÈ). In mancanza, peraltro, di questo provvedimento, ci sembra opportuna l'approvazione (con l'emendamento che è stato proposto) del disegno di legge oggi all'ordine del giorno, solo — come ho detto — in relazione all'urgenza di assicurare il funzionamento di determinate strutture della sanità militare in determinati settori (è stato citato, per esempio, quello dei consultori psicologici attivati presso le Forze armate per la prevenzione e la lotta contro la tossicodipendenza e via di seguito).

Sia la Commissione affari costituzionali, sia la Commissione sanità, con il loro parere, sia la Commissione difesa, in sede di approvazione, hanno sottolineato l'opportunità che le convenzioni con i medici privati, con i liberi professionisti si attuino soltanto dopo aver constatato che le esigenze sanitarie non possono essere soddisfatte con il personale militare, o con le convenzioni con le unità sanitarie locali o, come è stato aggiunto questa sera, con l'emendamento proposto dal Governo che noi condividiamo, con gli enti e istituti anch'essi previsti nella legge della riforma sanitaria.

Con queste motivazioni diamo il nostro consenso all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«**Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania» (567), d'iniziativa del senatore Buffoni e di altri senatori;**

«**Promozione al grado superiore a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali, di carriera o non, che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia o all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate» (914), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori;**

«**Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania» (1514), d'iniziativa del senatore Vettori e di altri senatori**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 567

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania», d'iniziativa dei senatori Buffoni, Bozzello Verole e Garibaldi; «Promozione al grado superiore a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali, di carriera o non,

che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia o all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate», d'iniziativa dei senatori Ruffino, Pinto Michele, Di Lembo, Venturi, Pagani Antonino, Vettori e Lapenta; «Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania», d'iniziativa dei senatori Vettori, Cengarle, Santalco, Taviani, Ferrari-Agradi, Zaccagnini, Accili, Codazzi, Giust, Fallucchi, Pastorino, Boggio, Ruffino, Pavan, Saporito, Cuminetti, Baldi, Degola e Venturi.

Invito il senatore Covi ad esprimere il parere della Commissione bilancio sui disegni di legge in esame.

COVI. Signor Presidente, in data 19 marzo la Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, per quanto di propria competenza, chiedendo però che l'articolo 3 del disegno di legge venisse riformulato nel modo seguente: «Le promozioni onorifiche previste dalle norme della presente legge sono disposte con decreto del Ministro della difesa a richiesta dell'interessato o degli eredi legittimi e non sono computabili ai fini della quiescenza, nè hanno effetto nei casi di richiamo in servizio del personale militare disposti in qualsiasi momento».

La Commissione ha recepito esclusivamente la prima di queste condizioni, e cioè la non computabilità ai fini della quiescenza, ma non ha recepito invece l'altra condizione, cioè che le promozioni onorifiche non hanno effetto nei casi di richiamo in servizio del personale militare disposto in qualunque momento. Probabilmente l'omissione è stata dovuta al fatto che si è ritenuto che queste promozioni si riferiscono a persone che ormai hanno raggiunto un'età tale per cui il richiamo in servizio non dovrebbe essere prevedibile. Però qualche caso può esistere.

Nella seduta odierna nell'esprimere il parere su tre emendamenti, la Commissione bilancio ha ripetuto la richiesta che venisse introdotta la nuova formulazione secondo il testo di cui ho detto e di cui al parere scritto

datato 19 marzo 1986. Ho voluto precisare questo perchè il parere che la Commissione bilancio dà favorevolmente anche all'emendamento 1.3, presentato dal senatore Vettori e da altri senatori, è sempre subordinato a che venga introdotta nel disegno di legge la nuova formulazione dell'articolo 3, in modo che sia pacifico che in ogni caso il provvedimento di legge al nostro esame non dà luogo ad oneri finanziari.

Pregherei pertanto il relatore o il Governo di farsi promotori dell'emendamento all'articolo 3, in modo che siano recepite le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

BUFFONI. *relatore*. Mi richiamo alla relazione scritta.

Per quanto riguarda il parere della Commissione bilancio, non avanzo obiezioni. Si tratta di formalizzare, dal punto di vista regolamentare, l'emendamento all'articolo 3. Pertanto anticipo la presentazione del seguente emendamento all'articolo 3:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Le promozioni onorifiche previste dalle norme della presente legge sono disposte con decreto del Ministro della difesa a richiesta dell'interessato o degli eredi legittimi e non sono computabili ai fini della quiescenza nè hanno effetto nei casi di richiamo in servizio del personale militare disposti in qualunque momento».

3.2

IL RELATORE

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* BISAGNO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo preannuncia di essere favorevole all'emendamento testè presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 567.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il beneficio della promozione onorifica al grado superiore, all'atto del collocamento in congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, è esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonchè ai graduati in servizio continuativo, già internati militari in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di «Volontario della Libertà» ai sensi della legge 1° dicembre 1977, n. 907.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo la parola: «superiore,» inserire le seguenti: «indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto,» e dopo la parola: «collocamento» inserire le seguenti: «, in qualsiasi momento avvenuto, in ausiliaria o».

1.1 VETTORI, ORIANA, BUTINI

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«... Agli stessi, purchè in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 67, per il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale, sono riconosciuti i requisiti di cui alla lettera b) del medesimo articolo (partecipazione ad operazione di guerra).»

1.2 VETTORI, ORIANA, BUTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Fatti salvi gli altri requisiti personali, il periodo di internamento in Germania di mi-

litari italiani valutato ai fini della legge 1° dicembre 1977, n. 907, è riconosciuto partecipazione ad operazioni di guerra».

1.3 VETTORI, ORIANA, BUTINI, PAVAN, FALLUCCHI, CODAZZI, SAPORITO, ROMEI Roberto, CAROLLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

VETTORI. Signor Presidente, onorevole relatore, colleghi, l'emendamento 1.1 riprende sostanzialmente la dizione della legge n. 434 del 1980, di cui si propone l'estensione. In sostanza, la promozione onorifica dovrebbe avvenire indipendentemente da quelle di diritto. Parliamo di personale dell'esercito regolare, ancorchè già in posizione di congedo o di quiescenza e ciò dovrebbe servire anche a sollecitare i distretti militari ad aggiornare gli stati di servizio. Laddove si parla di congedo «in qualsiasi momento avvenuto», intendiamo, sempre riprendendo la dizione della legge 8 agosto 1980, n. 434, per estensione, anche il congedo già avvenuto, come è nella maggior parte dei casi, anche passando attraverso la posizione in ausiliaria, che è peraltro una posizione di congedo.

Se dalla nostra discussione risultasse che la dizione dell'articolo 1 del testo al nostro esame, che fa preciso riferimento agli articoli 1 e 4 della legge n. 434, 8 agosto 1980, comprende tutte le precisazioni che sono state espresse in questo emendamento, potremmo anche ritirarlo; se però, essendo il disegno di legge in prima lettura, non ci sono obiezioni, preferiremmo che l'emendamento venisse accolto con queste precisazioni, che ripetono testualmente quelle della legge originaria di cui si propone l'estensione.

Inoltre ritiriamo l'emendamento 1.2 che viene sostituito dall'emendamento 1.3 che così recita: «Fatti salvi gli altri requisiti personali» — riferiti evidentemente al personale militare di cui al comma unico — «il periodo di internamento in Germania di militari italiani valutato ai fini della legge 1° dicembre 1977, n. 907» — che è quella base per l'assegnazione del distintivo d'onore di volontari della libertà — «è riconosciuto partecipazione ad operazioni di guerra». Si tratta in effet-

ti di un ulteriore riconoscimento di una posizione di questo personale ex militare che ha avuto un servizio militare prima e poi un lungo internamento.

Premesso che i militari italiani internati in Germania sono stati assimilati ai combattenti agli effetti dei benefici concreti per le graduatorie nei concorsi pubblici e per la previdenza, in modo particolare per l'applicazione della legge n. 336 del 1970 e di quella recente n. 140 del 1985, articolo 6, che riguarda le 30.000 lire al mese aggiuntive alle pensioni dei lavoratori che non essendo dipendenti pubblici non hanno usufruito della citata legge n. 336 del 1970, si propone di considerarli «partecipanti ad operazioni di guerra» secondo il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per non mantenere una strana separazione tra personale ex militare che anche dopo il 1945 ha servito il paese.

Preme al presentatore spiegare che la qualifica di combattenti prevede la partecipazione ad operazioni di guerra le quali vengono stabilite con disposizioni degli stati maggiori, quindi solo entro precisi e ristretti periodi di tempo. Qui c'è un periodo di 22-23 mesi che non è considerato a nessun effetto e che peraltro ha soltanto una valutazione di natura onorifica perchè questi ex internati, se non hanno questa caratteristica, non possono nemmeno iscriversi all'Associazione nazionale ex combattenti, perchè tali non verrebbero considerati, mentre già hanno avuto i benefici di carattere materiale agli effetti delle leggi come assimilati ai combattenti.

Per questo riteniamo che debba essere dato questo riconoscimento, in maniera che questo personale ex militare abbia la stessa valutazione per i 22 o 23 mesi di internamento di altri che hanno partecipato a cicli di operazioni che non vanno oltre gli 88 giorni, tre o quattro mesi al massimo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BUFFONI, relatore. Sull'emendamento 1.1 il relatore ritiene che la dizione sia già compresa nel richiamo alla legge n. 434. Comunque, se si vuole ulteriormente specifica-

re, mi rimetto all'Aula. Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, il parere è favorevole.

* **BISAGNO, sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo accetta l'emendamento 1.1 perchè ritiene che esso riconosca obiettivamente una condizione ed una situazione che merita di essere presa in considerazione. Per il resto, è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Prego i colleghi di voler tenere conto che prendo la parola come senatore della Repubblica, spogliandomi completamente della veste di rappresentante dell'Associazione dei combattenti della Repubblica sociale italiana. Prendo la parola come senatore della Repubblica perchè ho la sensazione che questa legge, così come sta per essere votata, costituisca una fonte di trattamento discriminatorio all'interno delle stesse forze che hanno militato contro la Repubblica sociale italiana. Quindi mi metto proprio dall'altra parte della barricata di allora e parlo al di fuori di ogni pregiudizio di parte.

E allora comincio con l'osservare che l'emendamento che si sta votando, così come è formulato, dovrebbe essere superfluo o sembrerebbe voler allargare la portata della legge del 1980. Infatti la prima parte dell'articolo 1 fa riferimento agli articoli 1 e 4 della suddetta legge e ne riporta in termini generici, per chiarezza di discorso, il contenuto. Voler aggiungere altre parole sembrerebbe superfluo, come anche il relatore ha riconosciuto. Se non è superfluo vuol dire che si intende ampliare il contenuto di quella norma e quindi mi sembra che si tratti di una tecnica legislativa da respingere perchè non è chiara. Non è chiaro, cioè, se si intendono estendere soltanto per le categorie a cui si riferisce il disegno di legge i benefici previsti dalla legge del 1980 per altre categorie, oppure se si vuol fare riferimento soltanto a quei benefici. Ma

in tal caso basta l'articolo 1 così come è formulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Vettori e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 1.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Vettori e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, vorrei far presente ai colleghi che con questo articolo si effettua una parificazione che, a mio modo di vedere, non ha ragione di essere e che, se attuata in questa sede, comporterà poi la necessità di altre estensioni.

Si vuole parificare alle categorie di partigiani combattenti o comunque di combattenti nelle forze regolari durante la guerra di liberazione previste dalla legge del 1980, coloro che sono stati internati in Germania, puramente e semplicemente ai fini di conseguire la promozione prevista nel disegno di legge al nostro esame.

Innanzitutto faccio rilevare che quel beneficio che là era previsto soltanto per ufficiali e sottufficiali qui viene esteso anche ai graduati, di modo che si arriva alla conseguenza che il graduato partigiano che non abbia altri titoli, per il solo fatto di essere stato graduato e partigiano combattente, non beneficia di quanto qui viene invece espressamente esteso, in base al riferimento alla legge del 1980, a ufficiali, sottufficiali e graduati i quali ultimi invece non erano previsti nella legge del 1980. Si tratta tuttavia di una questione minima.

Vi sono però due aspetti fondamentali. Innanzitutto, quando si parla degli internati in Germania, occorre tener conto che, a seguito

di trattative tra il Governo della Repubblica sociale italiana e il Governo tedesco, si giunse ad un accordo in base al quale i prigionieri poterono scegliere tra il trattamento di prigioniero di guerra e un trattamento più libero che consentiva loro di lavorare durante il giorno nelle aziende agricole o nelle fabbriche tedesche. Si formarono pertanto tre categorie di internati italiani in Germania: quelli che aderirono alla Repubblica sociale italiana e si arruolarono poi nelle forze armate della stessa, quelli che hanno scelto questo regime di semilibertà e di lavoro e quelli infine che si sono attenuti strettamente allo statuto dei prigionieri di guerra. Il disegno di legge al nostro esame accomuna queste due categorie e attribuisce ad entrambe i benefici che la legge del 1980 riconosceva ai partigiani, agli ufficiali ed ai sottufficiali delle forze regolari dell'esercito del Regno d'Italia. Pertanto, applicare uno stesso trattamento a categorie distinte, senza differenziare chi ha subito la prigionia per intero e chi invece ha goduto di quel regime di libertà del lavoro, mi sembra che sia contraddittorio ed in ogni caso ritengo che non risponda ai principi enunciati dalla Costituzione all'articolo 3. Così si tratta nello stesso modo chi ha combattuto, ha partecipato ed ha corso i rischi del combattimento e chi è stato internato o prigioniero di guerra.

Se poi, accettando questo concetto di assimilazione, si vuole riconoscere per il solo fatto di essere stati internati (quindi includendo coloro che magari hanno potuto lavorare nelle aziende agricole o industriali tedesche) il diritto alla promozione, mi devo chiedere per quale motivo non dobbiamo applicare lo stesso trattamento a chi è stato prigioniero di guerra in Russia. Infatti non capisco per quale motivo chi è stato prigioniero in Germania, o addirittura internato in quella forma di particolare semilibertà a cui mi sono riferito, debba beneficiare di una promozione mentre chi è stato prigioniero in Russia non debba avere alcun beneficio e debba essere considerato come una persona che ha trascorso la vita sul velluto. Al contrario ritengo che in ogni caso non possa essere paragonato colui che è stato prigioniero di guerra a chi invece ha vissuto direttamente i rischi di

combattimento, cioè ha partecipato direttamente alle operazioni belliche.

Per questo motivo, per questa disparità di trattamento e prescindendo dalle mie posizioni personali, sono contrario a questo articolo perchè mi sembra che violi apertamente il principio di parità di trattamento e al tempo stesso costituisca la fonte per applicare la stessa norma a tutti gli altri prigionieri di guerra che non si capisce per quale motivo debbano essere trattati in maniera diversa pur essendo vissuti molto spesso in condizioni peggiori, non avendo la possibilità di lavorare all'esterno del campo di concentramento.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero osservare in merito alle affermazioni del collega Biglia, a prescindere dalle considerazioni di filosofia morale che potrebbero anche essere legittimamente riconosciute, che l'emendamento 1.3 si riferisce alla legge 1 dicembre 1977, n. 907, la quale espressamente considera meritevoli dell'attributo del distintivo di onore di «Volontari della libertà» coloro che, deportati nei campi di concentramento, dopo l'8 settembre rinunciarono alla liberazione e non collaborando, comunque volontariamente, nè con i tedeschi nè con i fascisti, contribuirono alla lotta della Resistenza. Pertanto non si riferisce alla fattispecie ipotizzata dal collega Biglia quando affermava che agli internati che lo avessero voluto, per accordi della Repubblica sociale, veniva data l'opportunità di vivere in un regime di semilibertà. È una situazione specifica prevista già dal legislatore che fa perno sul rifiuto di questi internati a collaborare, scegliendo di restare prigionieri e di concorrere alla Resistenza, costringendo gli altri alla vigilanza. Non è l'ipotesi dell'internato che collabora e che vive comunque una situazione diversa, migliore rispetto a quella di chi non ha collaborato; quelli che hanno collaborato infatti sono esclusi. Mi pare quindi che il comma aggiuntivo sia conseguente e ri-

comprenda un trattamento di favore che allo stato dei fatti si deve considerare soltanto morale...

BIGLIA. Non sono centinaia di migliaia, come si dice nella relazione!

GARIBALDI. Questo non lo so, comunque quello è il dato oggettivo e non mi sembra impertinente il comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Il beneficio di cui all'articolo precedente è esteso, altresì, a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana;

b) siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozione od avanzamento per meriti partigiani, anche se la loro attività partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.

Passiamo alla votazione.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Con l'articolo 2 si viene a svuotare completamente il contenuto della legge del 1980; non voglio dire se quella legge fosse giusta o meno, ma si trattava comunque di una legge dello Stato che stabiliva il riconoscimento della promozione a determinate ca-

tegorie ben individuate: occorre infatti aver avuto una qualifica gerarchica nelle formazioni partigiane, oppure aver esercitato funzioni di comando.

Con questo articolo, invece, il beneficio viene esteso indifferentemente a tutti, facendo quindi ciò che il legislatore nel 1980 non aveva voluto fare, in quanto aveva voluto riconoscere meritevole di una promozione chi durante la guerra aveva comunque ricoperto una posizione di qualche responsabilità: se ufficiali o sottufficiali era sufficiente una qualifica gerarchica nelle formazioni partigiane, oppure anche se non erano nè ufficiali nè sottufficiali, era sufficiente che avessero esercitato funzioni di comando perchè venisse loro riconosciuto non la semplice promozione — proprio perchè potevano non essere ufficiali o sottufficiali — ma addirittura il grado corrispondente al comando esercitato. Ciò era previsto per chi ne avesse voluto beneficiare, in quanto mi risulta che vi sono, anche in quest'Aula, persone che hanno rifiutato questo beneficio e questo riconoscimento, perchè si tratta un po' di una burletta.

È una burletta il modo in cui si dispensano questi gradi, in quanto non si dà nessuna rilevanza al grado e si pensa che sia solo un pennacchio e non un segno di responsabilità verso i propri subordinati, come dovrebbe essere; ciò è profondamente diseducativo in quanto il grado militare viene considerato come se fosse una croce di cavaliere, e l'assurdo lo si vede quando il Governo si dichiara favorevole all'emendamento che il relatore ha presentato su invito della Commissione bilancio. È chiaro, infatti, che per evitare una maggiore spesa occorre stabilire che i soggetti che beneficiano della promozione a titolo onorifico non ne possano usufruire in caso di richiamo in servizio. Pur essendo giusta la presentazione di un tale emendamento per evitare una maggiore spesa, è tuttavia una burletta pensare che chi sia diventato, per esempio, maggiore, il giorno che viene richiamato alle armi debba presentarsi ancora con il grado di capitano. Questo vuol dire considerare i gradi militari alla stregua dei sigari o delle croci di Vittorio Emanuele II. (*Interruzione del senatore Garibaldi*). Probabilmente questo richiamo in servizio non si ve-

rificherà (era un'osservazione che ha fatto anche il senatore Covi); però, quando ci si appresta a votare la legge con tale specificazione, si dimostra chiaramente di considerare i gradi come qualcosa che si può togliere o mettere, quando invece si sarebbe potuta trovare una alternativa, quale un cavalierato, come è stato fatto, per esempio, per i combattenti della guerra 1915-18 (il cavalierato di Vittorio Veneto). La promozione generica e indifferenziata al grado superiore è certamente una cosa risibile quando tale promozione deve essere subordinata alla condizione del non richiamo in servizio: quando il grado dovrebbe servire a qualcosa, allora non conta più. Questo, a mio avviso, basta a mettere in ridicolo questa leggina.

Ancora più ridicola essa si presenta quando si propone, con un emendamento, di considerare, ai fini di questa legge, il grado di primo capitano come equivalente a maggiore. Questo vuol dire che chi era capitano per effetto di questa legge diventa tenente colonnello. Per un certo numero di anni questa persona è stata capitano senza riuscire ad ottenere una promozione al grado superiore e solo l'anzianità gli aveva dato la qualifica di primo capitano. Costui (sembrerebbe quasi una legge «fotografia» e spero di non toccare la suscettibilità personale di alcuno), per effetto di questa legge, diventa automaticamente tenente colonnello, cioè compie due salti in avanti.

Si tenga anche presente che nell'articolo 2 si prevede l'estensione del beneficio di cui all'articolo 1, cioè la promozione, anche a coloro che avessero fatto un solo giorno di guerra partigiana o di guerra nell'esercito di liberazione. È sufficiente in quel giorno aver compiuto un atto di valore per il quale, magari, si sia già conseguita una promozione: per il fatto di avere già conseguito una promozione per quell'atto di valore, adesso se ne consegue un'altra: in pratica gli atti di valore compiuti in quella occasione contano il doppio. Anche questo a me sembra un modo di ridicolizzare la legge e francamente consiglieri a coloro che si apprestano a votare a favore di non farlo, se non dopo averla aggiustata in alcuni punti che a me sembrano evidentemente contraddittori.

BUFFONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFFONI, *relatore*. A seguito di contatti intercorsi, preannuncio di modificare il testo in precedenza presentato dell'emendamento 3.2. Consegno alla Presidenza il nuovo testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

Le promozioni di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai fini di quiescenza e sono disposte con decreti del Ministro della difesa, su domanda degli interessati diretta ai distretti o comandi militari della Forza armata di appartenenza entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con i seguenti commi:

«Le promozioni onorifiche previste dalle norme della presente legge sono disposte con decreto del Ministro della difesa, su domanda dell'interessato o degli eredi legittimi, presentata ai distretti o comandi militari della Forza armata di appartenenza entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le promozioni non sono computabili ai fini della quiescenza, nè hanno effetto nei casi di richiamo in servizio del personale militare disposti in qualunque momento».

3.2

IL RELATORE

Premettere al primo comma il seguente:

«...Ai soli fini della promozione onorifica di cui alla presente legge, il "primo capitano"

dell'Esercito è considerato "maggiore" e similmente il corrispondente grado di altre armi, corpi e servizi è equiparato al grado superiore.».

3.1

VETTORI, ORIANA, BUTINI

Senatore Vettori, ritiene che la formulazione del suo emendamento — da intendersi ora come subemendamento 3.2/1 — sia superata dal nuovo testo dell'articolo 3 proposto dal relatore con l'emendamento 3.2?

VETTORI. Dichiaro innanzitutto di voler mantenere l'emendamento, vorrei però riformularlo per quanto si riferisce alla parte letterale e illustrarlo nella sostanza.

Mi richiamo per brevità alla relazione al disegno di legge n. 1514 (che è considerato assorbito dal disegno di legge n. 567) presentato da diversi colleghi autorevoli e dal sottoscritto per prospettare l'opportunità che, trattandosi di militari o ex militari regolari, la promozione onorifica al grado superiore avvenga in maniera equilibrata all'interno della stessa categoria. Dichiaro subito che i più giovani dei beneficiari, previsti per esempio all'articolo 1 di questo disegno di legge, hanno l'età del penultimo capo di stato maggiore della difesa che il Governo non è riuscito a trattenere nemmeno sei mesi in servizio. Le qualifiche di grado sono o erano molteplici ed il grado di capitano dell'Esercito è quello più numeroso e più facile da comprendere. Al grado di capitano potevano e possono arrivare anche ufficiali di complemento con breve servizio di prima nomina e di aggiornamento semplicemente per lo scorrere del tempo ed in periodo di pace. La qualifica di primo capitano, ora non più in vigore, veniva riconosciuta per notevole anzianità di servizio e in età suscettibile di impiego: costituiva in effetti una specie di sbarramento di carriera con posizione giuridica, gerarchica ed amministrativa distinta da quella di capitano. Ci sembra che tale posizione vada considerata così come era considerata in servizio all'atto della promozione onorifica che non ha assolutamente alcuna conseguenza di carattere economico ed alcuna inframmettenza o intreccio con personale in servizio o in liste

di avanzamento. Si tratta di personale con diverso servizio effettivo anche dopo l'interamento, non paragonabile al capitano divenuto tale senza servizio, tranne l'interamento fatto appena nominato sottotenente. Per le armi ed i corpi diversi dall'esercito valgono evidentemente le qualifiche corrispondenti anche se con altra dicitura. Per questo mi permetterei di suggerire un cambiamento della formulazione del comma che propongo insieme ad altri colleghi di premettere all'unico comma dell'articolo 3, che peraltro, nel nuovo testo, ne avrebbe due, per cui quello che sto per proporre diventerebbe il primo comma. Il nuovo testo del mio emendamento recita: «Ai soli fini della promozione onorifica di cui alla presente legge i primi capitani dell'Esercito ed i corrispondenti delle altre Forze armate sono considerati maggiori». Ritengo in questo modo di aver illustrato il mio emendamento e prego pertanto il Presidente di porlo in votazione in questo nuovo testo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BUFFONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole anche perchè io stesso avevo chiesto al presentatore dell'emendamento di prendere in considerazione anche le altre Armi; la modificazione proposta soddisfa la richiesta da me fatta in precedenza.

BISAGNO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alle valutazioni dell'Assemblea.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, vorrei far notare innanzitutto che la formulazione: «sono considerati maggiori» è impropria se riferita ad altre Armi che non hanno quel grado. Quindi, il testo così riformulato non è di molto migliore rispetto al testo iniziale. Vorrei però soprattutto far rilevare che nel nostro ordinamento esisteva anche il grado di primo

tenente, sempre con lo stesso meccanismo: si trattava cioè di tenenti particolarmente anziani che, non avendo potuto conseguire ancora la promozione a capitano, venivano qualificati come primi tenenti. Ve ne erano ancora durante la guerra...

GARIBALDI. Nella guerra del 1915-1918!

BIGLIA. No, anche nell'ultima guerra. Il primo tenente non è un grado come non lo è il primo capitano, ma è un'altra cosa. Evidentemente chi ha proposto l'emendamento conosceva il primo capitano, ma posso assicurare che esisteva anche il primo tenente, e non capisco perchè per questo non debba valere lo stesso meccanismo che si propone per il primo capitano.

Dico questo per far presente in ogni caso all'Assemblea quale tipo di legge viene a formulare con le sue votazioni. Per quanto mi riguarda, non ho alcun interesse al di là di quello di denunciare questa incongruenza.

BUFFONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFFONI, *relatore*. C'è forse un problema di coordinamento, relativo alla dizione: «maggiore o gradi equiparati» perchè si fa riferimento alle altre armi. Forse è rimasta nella penna del proponente. Il nuovo testo dovrebbe essere il seguente: «Ai soli fini della promozione onorifica di cui alla presente legge, i "primi capitani" dell'Esercito o gradi equiparati delle altre Forze armate sono considerati "maggiori" o gradi equiparati delle altre Forze armate».

VETTORI. Accetto tale modifica.

BOLDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI. Vorrei far presente al relatore che la precisazione fatta all'articolo 3 crea un imbarazzo dal punto di vista relativo alla legge n. 518, e dovete considerarlo. Non capisco perchè abbiate detto: «ai soli fini...», il pri-

mo capitano». Se lasciavate il titolo generale: «Promozioni onorifiche di cui agli articoli...», era chiaro che qualunque grado si avesse si trattava sempre del grado onorifico superiore. Non vorrei che questa specificazione creasse un inconveniente rispetto alle leggi n. 518 e n. 93. Domando al proponente se ha tenuto conto di queste considerazioni.

VETTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. Desidero chiarire che abbiamo a che fare con due distinte categorie di persone. Con la legge n. 434, come si è ricordato anche in una interrogazione e in una interpellanza svolte in quest'Aula, si sono creati degli ufficiali riconoscendo delle funzioni. Qui, invece, nella fattispecie che stiamo discutendo, abbiamo già del personale di esercito regolare che ha avuto un certo tipo di avanzamento di carriera. Noi riteniamo che nel riconoscere una promozione onorifica si debba tener conto delle cose che emblematicamente ho citato prima quando dicevo che c'è qualche ex internato; ripeto, è gente che ha l'età quanto meno del penultimo capo di stato maggiore che il Governo non è riuscito a mantenere in servizio, che è diventata, per lo scorrere del tempo, diciamo capitano senza nemmeno aver giurato fedeltà al re perchè nominato sottotenente ed entrato in servizio il 1° settembre del 1943; catturata generalmente con combattimento l'8 settembre 1943; portata in internamento volontario ripetuto tutti i giorni, perchè ogni giorno poteva aderire e passare il cancello — come diceva il senatore Biglia — e avere un altro trattamento totalmente diverso. E vi è altro personale militare che è stato internato avendo già in servizio raggiunto il grado di capitano ed ha poi ottenuto la qualifica di primo capitano perchè non aveva le caratteristiche, chiamiamole accademiche, per diventare maggiore, tenente colonnello ed oltre.

Quindi è effettivamente il riconoscimento di una gerarchia; è effettivamente una separatezza di carriera rispetto al servizio, è uno sbarramento agli avanzamenti per i quali sono previsti altri requisiti.

Noi riteniamo che, trattandosi di una promozione onorifica, non debbano venire messi sullo stesso piano, perchè è personale, sia pure in posizione di congedo assoluto, con carriera abbastanza diversa. Quindi crediamo che non esistono intrecci con il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per il fatto che in quel provvedimento si sono riconosciute qualifiche al personale che magari non era dell'esercito regolare, ma che già aveva avuto riconoscimenti di grado o di gerarchia militare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2/1, presentato dal senatore Vettori e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOLDRINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI. Signor Presidente, mi rendo conto dell'importanza del provvedimento per i suoi contenuti morali e patriottici. È patriottico perchè qui indubbiamente si ripropongono i temi della complessità della lotta di liberazione; è morale perchè ha impegnato ed interessato categorie diverse in condizioni estremamente nuove rispetto alla storia e alla vita del nostro paese. Questa storia è molto difficile a volte da analizzare nella sua complessità e quindi credo sia giusto tener conto di tutti gli aspetti e anche delle categorie e dei momenti per cui i cittadini hanno partecipato.

Credo che sia giusto soprattutto riconoscere il valore morale e civile degli internati e quindi dei sottufficiali e degli ufficiali internati che hanno rappresentato una quota di 600.000 in condizioni estremamente precarie

e difficili, sollecitati anche ad aderire eventualmente alla Repubblica sociale italiana e quindi a partecipare ad una fase della guerra contro il movimento di liberazione: e questo dà una testimonianza molto seria ed importante della complessità del movimento partigiano, perchè questo si ricollega d'altra parte alle formazioni partigiane che abbiamo giustamente riconosciuto con la legge n. 518 come punto fondamentale di un riconoscimento di formazioni volontarie, esperienza nuova nella storia politica e militare del nostro paese.

Nello stesso tempo credo sia giusto anche riconoscere un grado di onore ai sottufficiali e ufficiali di carriera che hanno partecipato alla lotta di liberazione in Italia e all'estero, perchè anche qui, pur non avendo avuto gradi di comando, hanno dato un contributo di esperienze e un esempio davvero significativo perchè erano lontani dal nostro paese in settori del fronte estremamente difficili e complicati. Non dobbiamo dimenticare quello che ciò ha rappresentato, per esempio, nella storia dei Balcani, e questi ufficiali e sottufficiali di complemento o in servizio permanente effettivo hanno saputo in quel momento mantenere una linea di grande dignità e di grande valore politico e morale.

Per queste ragioni consideriamo il provvedimento un atto di riconoscimento con tutte le implicazioni che sono oggi all'ordine del giorno: un riconoscimento non formale ma sostanziale, nel senso che bisogna finalmente che nella storia d'Italia questo patrimonio rappresenti davvero tanta parte della coscienza del paese, per chi c'era, per chi non c'era, per chi era contro. Per queste ragioni votiamo il provvedimento con due indicazioni. Vorremmo che il Ministero della difesa tenesse conto che i gradi *ad honorem* rappresentano una pagina diversa della storia militare. Ci sono precedenti in passato, ma di ben altra natura, e da questo punto di vista occorre sollecitare la revisione dello statuto dell'UNUCI e riconfermare che questi ufficiali *ad honorem* possono partecipare ai circoli ufficiali.

Del resto — e concludo, onorevole Presidente, onorevoli senatori — non a caso in quest'Aula del Parlamento abbiamo, nel cor-

so di questi ultimi mesi, tenuto conto di tutto il quadro del settore combattentistico e dei mutilati, tant'è che abbiamo riconosciuto con una legge i benefici di pensione ai mutilati. Vorrei richiamare l'attenzione perchè ci sia anche un riconoscimento con l'approvazione del disegno di legge per quanto riguarda i patrioti che è stato presentato, anche questo all'unanimità, con i consensi delle forze democratiche.

Siamo alla vigilia del 2 giugno 1986: nel quarantennale della Repubblica credo sia giusto sottolineare il significato patriottico civile di questa storica ricorrenza con alti e validi riconoscimenti. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, vorrei dichiarare il nostro voto favorevole a questo provvedimento che rappresenta un atto di pura testimonianza e di apprezzamento sentimentale e morale nei confronti di persone, molte delle quali il tempo passato fa sentire dimenticate. Esse, invece, con questo atto, possono ritrovare un segno nella remunerazione di un sacrificio non imposto, ma praticato — consapevolmente o no — sicuramente nel desiderio di libertà.

Onore dunque a questi uomini che ci hanno additato con la capacità della rinuncia una strada da seguire.

VETTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, motivandolo brevemente. A tal fine credo opportuno valutare anche la relazione scritta presentata dal senatore Buffoni all'Aula, dopo l'approvazione in Commissione, come lucida, essenziale, asciutta e quindi adeguata ad un argomento noto e degno di consenso.

Questa relazione è lontana dall'emozione, dalla passionalità, dal facile rivendicazionismo, dalla ricerca di primogeniture che sono stati d'animo ormai in coda al primo quarantennio della Repubblica italiana.

Siamo lieti — e dobbiamo esserlo — che il recente monito del Presidente della Repubblica di mai dimenticare il sacrificio di chi lottò contro la tirannia per la libertà di tutti ci tolga il disagio di affrontare un riconoscimento onorifico di valore esclusivamente morale per fatti accaduti e consumati più di quarant'anni fa.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la riconsiderazione di militari partigiani combattenti in Italia o all'estero per periodi anche inferiori ai tre mesi, rispetto alla legge n. 434 del 1980, risponde ad esigenze di equità di fronte a difficoltà documentali e di sola valutazione di tempo in operazioni di guerra in reparti non regolari.

Maggiori chiarimenti potrebbe meritare, pur nel fiorire di una pubblicistica postuma, la resistenza opposta ai tedeschi dai militari italiani di ogni grado internati nei *lager* di Polonia e di Germania dal 1943 al 1945, anche per la maturazione, spesso molto sofferta, di una posizione politica consapevole per la meditazione dei fatti dell'8 settembre 1943 e sulle responsabilità della totale catastrofe bellica.

Seicentomila tra sottufficiali e soldati e oltre 14.000 ufficiali vennero internati, quasi sempre dopo combattimenti e violenze, e il 98,7 per cento di essi scelse, non una sola volta ma quotidianamente, la fame, il freddo, gli stenti, le umiliazioni, la morte piuttosto che il ritorno in Italia per combattere contro la propria gente. Le proposte di entrare nelle forze tedesche e in quelle della Repubblica di Salò e anche di semplice adesione politica non vennero accolte neppure quando si passò alle intimidazioni vessatorie. I dati ufficiali dei caduti di questa lotta dietro ai reticolati parlano di 35.000 unità, alle quali peraltro mancano i dispersi e i sepolti in fosse comuni, talchè non è azzardato arrivare alla stima di 50.000 vittime e di altrettante perdite derivate in seguito a tale causa.

Non cito l'eccezionale documentazione data alle stampe recentemente da Vittorio

Vialli, con la prefazione di Sandro Pertini e con le testimonianze di Raffaele Cadorna e di Ferruccio Parri, per confermare la gravità della negazione dello *status* di prigionieri di guerra per evitare le garanzie giuridiche di trattamento ai militari internati, così esposti ad ogni rischio.

Desideriamo togliere questo tipo di discriminazione, per lo meno a quarant'anni di distanza, tra coloro che sono considerati combattenti. È un puro dovere morale e una considerazione etica perchè l'equiparazione ai benefici combattentistici è stata già ottenuta con la legislazione del passato.

Queste sono le motivazioni in base alle quali il mio Gruppo politico desidera che in questa Aula sia grande la partecipazione nell'approvazione di questo provvedimento, anche per mettere in grado il Parlamento di far divenire nel 1986, primo quarantennio della Repubblica italiana, legge operante il disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dal centro*).

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a 40 anni dalla fine della guerra stupisce che il Parlamento debba accorgersi, secondo la tesi di chi afferma che voterà a favore di questo disegno di legge, di essere stato immemore ed irricoscente nei confronti di una così numerosa categoria di cittadini. Infatti, i meriti che ci vengono descritti e segnalati certamente avrebbero dovuto spingere molto prima il Parlamento ad approvare una legge che comprendesse tali riconoscimenti, tanto più se si considera che è stata promulgata una legge nel 1980 e che in quell'anno si è ritenuto di porre determinati limiti che adesso vengono travalicati. Ciò mi suggerisce di consigliare ai colleghi di prendere quel volume molto utile della «Lex», intitolato «la legislazione vigente», alla pagina dedicata ai provvedimenti di legge che si sono susseguiti a favore dei partigiani. Troveranno la pagina piena di leggi che via via, nel corso degli anni, sono state votate a favore dei partigiani

per riconoscere loro particolari benemeritenze e vantaggi economici. Con ciò voglio dire che forse il legislatore, quando si occupa di un argomento come questo, al quale in base alle parole di coloro che sono intervenuti bisogna attribuire un particolare valore morale, aveva il dovere di stare più attento e non fare attendere questo riconoscimento per così tanto tempo.

Intervenendo durante l'esame degli articoli ho cercato di rendere questa legge meno contraddittoria di quanto si presentava, anche se non ci sono riuscito; ho cercato di difendere il valore del grado militare che qui evidentemente persone, le quali non hanno nessuna sensibilità nei confronti dei valori che rappresentano la vita e l'ordinamento militare, considerano come qualcosa che si possa togliere e mettere, come un pennacchio od un cavalierato: tutto ciò è diseducativo.

Ho fatto di tutto perchè questa legge fosse seria e coerente, ma non ci sono riuscito. Per quanto mi riguarda, non fosse altro che con la speranza che per un criterio di uguaglianza gli stessi benefici vengano riconosciuti anche a coloro che sono stati prigionieri di guerra in Russia o altrove, dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 914 e 1514.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, concernente integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali» (1441), d'iniziativa del senatore Gherbez e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, concernente integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali», d'iniziativa dei senatori Gherbez, Battello e De Sabbata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gherbez. Ne ha facoltà.

GBERBEZ. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, questa interpretazione oggi in discussione si rende necessaria per parecchie centinaia di ex perseguitati politici che, avendo subito varie persecuzioni all'epoca del regime fascista, attendono di vedersi riconosciuto dal nostro paese lo *status* di perseguitato politico e di ottenere il corrispondente indennizzo. Si tratta di persone che sono state torturate, giudicate e condannate dal tribunale speciale, che hanno subito confino e anni di carcere; persone che al tempo delle persecuzioni erano nostri concittadini e che successivamente hanno acquisito una cittadinanza diversa per cause indipendenti dalla loro volontà, perchè sul loro luogo di residenza è venuta a mancare la sovranità italiana. La legislazione precedente, approvata dal nostro Parlamento per i perseguitati politici, prevede per i cittadini italiani, che abbiano acquisito nel dopoguerra un'altra cittadinanza, l'estensione dei benefici previsti per i cittadini italiani che abbiano mantenuto a tutt'ora la stessa cittadinanza. Però non tutte le categorie di ex perseguitati politici erano tutelate dalla legislazione italiana sino al 1980: per esempio non lo erano gli ex combattenti di Spagna, i confinati, gli internati, ossia, in pratica, le categorie previste dall'articolo 1 della «legge Terracini», la n. 932, approvata dal Parlamento nel 1980. Non lo erano neanche gli ex internati dei campi nazisti «KZ», e qui apro una parentesi. Anche per essi è stata varata una legge, la n. 791 del 1980. Va rilevato, per informazione di tutti, che per gli ex internati nei campi nazisti «KZ» è stata respinta l'ipotesi che potessero beneficiare della legge, prevista per questa categoria e varata appunto nel 1980, nel caso in cui avessero perso successivamente la cittadinanza italia-

na. Vi è anche una sentenza del Consiglio di Stato a proposito: infatti essi sono ritenuti perseguitati da un altro Stato, all'epoca a regime totalitario, di tipo fascista e nello specifico di tipo nazista, e si ritiene che debbano essere risarciti da quello Stato. La Germania federale, del resto, ha già assegnato all'Italia i fondi a titolo di risarcimento dei danni, provocati agli ex internati, fondi che poi sono stati distribuiti dal nostro paese con la legge n. 2043 del 1961.

Nella nuova legge che si sta predisponendo per gli invalidi di guerra, approvata dal Senato nelle settimane scorse e che ora passerà all'esame della Camera dei deputati, all'articolo 10, è stata chiaramente prevista la impossibilità, per chi abbia perso la cittadinanza italiana, di beneficiare della legge, che prevede gli indennizzi per gli ex «KZ». Personalmente ho qualche perplessità, perchè in molti casi è stato il collaborazionismo — anche italiano — ad intercettare, individuare, ad arrestare, a interrogare, a torturare e poi a consegnare ai tedeschi per la fucilazione o per l'avvio ai campi di concentramento «KZ», gli antifascisti. Ho dei casi concreti per quanto concerne la Risiera di Trieste, e chissà quanti altri casi possono darsi, altrove, nel paese.

A questo proposito vorrei rilevare che il collaborazionismo italiano non è stato sufficientemente individuato, nè considerato per legge come persecutorio in modo sufficiente e chiaro: cioè, i crimini da esso perpetrati, in relazione alla Risiera di Trieste, Campo KZ, non sono ancora tutti messi in rilievo, evidenziati, conosciuti. Sarebbe molto importante approfondire e portare avanti l'inchiesta, del resto aperta a tutt'oggi, sul collaborazionismo in relazione alla Risiera stessa, considerato anche il fatto che proprio di recente gli Stati Uniti d'America hanno estradato Djamjukin, il famigerato collaborazionista nazista ucraino, il famoso «Ivan il terribile», che ha operato anche nella Risiera di Trieste. Sarebbe molto utile che i nostri magistrati potessero interrogarlo e colgo l'occasione, onorevole rappresentante del Governo, per chiedere che si risponda prima possibile in quest'Aula alla interrogazione presentata dal

mio Gruppo, prima firmataria la sottoscritta. Chiedo anche il sostegno della Presidenza in merito a questa richiesta.

Ecco perchè dopo quanto ho detto in questa parentesi, mi sembra di dover affermare di avere qualche perplessità sul trattamento riservato dalla nostra legislazione agli ex internati nei campi nazisti, che abbiano perduto la cittadinanza italiana, appunto in relazione all'aspetto del collaborazionismo. Però, così è stato deciso.

Per tornare alle categorie di perseguitati politici, previste dalla «legge Terracini» n. 932 del 1980, dal momento che essi sono stati perseguitati dal regime fascista (e ciò è indiscutibile), devono essere considerati alla stregua delle altre categorie precedentemente tutelate per legge. Così si intendeva nella legge n. 932, che fa riferimento alla vecchia legge n. 96 del 1955. Ma questo aspetto non appare chiaro. Il riferimento è previsto per le categorie da aggiungere alla legge del 1955 in modo molto chiaro; anche il richiamo alle circostanze di persecuzione è chiaro, ma non è stato interpretato, in tutte le sedi, che quella legge è valida anche per chi abbia perso la cittadinanza e chiede il riconoscimento di perseguitato politico in base alla legge del 1980. La Commissione prevista da questa legge e che esamina le domande e le accoglie ha accantonato, su richiesta dei commissari rappresentanti delle organizzazioni combattentistiche, le domande di oltre 650 persone, in attesa, appunto, di una interpretazione autentica della legge del 1980, che può venire accolta oggi.

Forse non tutte le richieste risulteranno valide, potrebbero esserci anche altri motivi di impedimento per i commissari, per accoglierle, ma almeno 350 sono certamente valide, viste le informazioni che ci hanno dato i commissari stessi, e potranno essere accolte se appunto, oggi, approviamo questa interpretazione autentica in discussione. Perciò, a nome del Gruppo comunista, raccomanderei ai colleghi il loro voto favorevole. Si tratta di superare, in fondo, una discriminazione verso un gruppo di persone che ha molto sofferto e molto ha dato alla causa della democrazia e della libertà e che deve essere equipara-

to agli altri appartenenti alla stessa categoria. È vero che queste persone oggi vivono in un altro Stato, ma all'epoca erano nostri concittadini che hanno lottato e sofferto insieme ai nostri combattenti per la libertà e la giustizia sociale. Così, come riconosciamo i perseguitati politici, previsti dalla legge del 1955, che oggi vivono all'estero, allo stesso modo dobbiamo riconoscere anche coloro, che sono richiamati nella cosiddetta «legge Terracini» del 1980 e che oggi vivono in un altro Stato. Si tratta di una questione di giustizia. È una questione di democrazia! (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. Hanno diritto all'assegno previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, coloro che all'epoca delle persecuzioni, di cui allo stesso articolo, erano cittadini italiani.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza» (1637)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

FINOCCHIARO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere e mi rimetto alle valutazioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 e dell'allegata tabella 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Gli organici degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge che sostituisce la corrispondente tabella 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

TABELLA 1

**ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Grado	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Generale di divisione	—	—	5	—	—
Generale di brigata	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	18	1 o 2 (b)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sotufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	62	4 o 5 (c)	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti 2 anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (e)	322	12 (d)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	—	167	—	—
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	545	41	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	550	—	—
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (f)		—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Dal 1986 ciclo di cinque anni: due promozioni nel primo anno ed una promozione nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.

(c) Dal 1986 ciclo di tre anni: cinque promozioni nel primo e nel secondo anno e quattro promozioni nel terzo anno.

(d) Per il 1987 ed il 1988 le promozioni al grado di colonnello verranno conferite nel numero di 13.

(e) I periodi — inferiori ai due anni — trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.

(f) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

È approvato.

Il testo dell'articolo 2 è il seguente:

Art. 2.

1. Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue:

- a) sottufficiali n. 17.631;
- b) militari di truppa n. 34.300.

È approvato.

Il testo dell'articolo 3 e delle allegare tabelle 2 e 3 è il seguente:

Art. 3.

1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1986, secondo le progressioni indicate nelle tabelle 2 e 3 allegare alla presente legge che sostituiscono le tabelle 3 e 4 allegare al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

TABELLA 2

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Organici al 1° gennaio		
	1986	1987	1988
Colonnello	61	62	62
Tenente colonnello	318	320	322
Maggiore	165	166	167
Capitano	533	539	545
Tenente e sottotenente	542	546	550

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a colonnello: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1987 e 1988 in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Per effettuare la promozione prevista per il 1° gennaio 1987, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato già formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1987, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello nel quale sarà iscritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo tenente colonnello già compreso nella graduatoria di merito formata per il 1987 e non iscritto nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a colonnello da conferire nel 1987 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario,

b) a maggiore: una promozione ad aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1986, 1987 e 1988 in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Per effettuare la promozione prevista per il 1° gennaio 1986 qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1986, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale sarà iscritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo capitano già compreso nella graduatoria di merito formata per il 1986 e non iscritto nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso, le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

TABELLA 3

Categoria	Organici al 1° gennaio		
	1986	1987	1988
Sottufficiali	17.364	17.497	17.631
Militari di truppa	33.900	34.100	34.300

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

1. Il Corpo della guardia di finanza è autorizzato ad indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:

a) quaranta sottotenenti, venti in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli ufficiali di complemento, di età non superiore ad anni trenta, i quali:

1) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

2) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali e di carattere e per precedenti disciplinari;

3) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo;

b) quattrocento vicebrigadieri, duecento in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli appuntati in servizio continuativo della Guardia di finanza che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, che non siano stati comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio di servizio la qualifica di «eccellente» o giudizi equivalenti.

2. I concorsi di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze; quelli di cui alla lettera b), con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

3. I candidati al concorso per sottotenenti sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine fisico-psichica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza. Gli aspiranti al concorso per vicebrigadieri che siano riconosciuti non meritevoli di parteciparvi per qualità fisiche, morali, culturali e di carattere possono, in qualsiasi momento, essere esclusi dal concorso con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza.

4. I titoli da valutare per i concorsi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

b) titolo di studio;

c) eventuali riconoscimenti al valor militare o civile, attestati di pubbliche benemeritenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

5. Gli esami di concorso per il reclutamento dei sottotenenti consistono in una prova orale in materia di legislazione tributaria e servizio del Corpo nei limiti del programma che verrà indicato nel bando di concorso.

6. Per gli aspiranti ammessi al concorso per vicebrigadieri gli esami consistono in una prova scritta costituita da risposte sintetiche ad un questionario articolato in:

a) domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana;

b) quesiti di cultura generale, giuridica e tecnico-professionale, tratti da programmi indicati nel bando di concorso.

7. La composizione della commissione giudicatrice, i punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove d'esame e le modalità di formazione della graduatoria sono stabiliti nel bando di concorso. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro delle finanze per i concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 e con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza per quelli della lettera b) dello stesso comma 1.

8. I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso nell'anno successivo.

9. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di età stabilito per i concorsi di cui alla lettera a) del comma 1.

10. I vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente, nominati:

a) sottotenente in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di cui all'articolo 2, numeri 1) e 2), della legge 29 maggio 1967, n. 371;

b) i vicebrigadieri in servizio continuati-vo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono stati nominati sottufficiali, nello stesso anno solare, gli appuntati ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

11. Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalità per la partecipazione, degli ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma 10, a corsi straordinari di preparazione e aggiornamento.

È approvato.

Art. 5.

1. L'articolo 2 della legge 29 ottobre 1965, n. 1218, concernente l'istituzione di una Scuola di polizia tributaria, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - La Scuola di polizia tributaria è equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.

Il periodo trascorso al comando della Scuola di polizia tributaria è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

Nei confronti del personale in servizio presso il comando della Scuola di polizia tributaria le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto».

È approvato.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.000 milioni per il 1986, in lire 15.400 milioni per il 1987 ed in lire 22.815 milioni per il 1988 — ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 600 milioni per ciascun anno — si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SEGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, dichiaro il voto favorevole al disegno di legge riguardante l'incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza. Si tratta di un provvedimento diretto a potenziare il Corpo della guardia di finanza in relazione agli accresciuti compiti che la Guardia di finanza stessa deve assolvere nella lotta contro la criminalità economica, l'evasione fiscale, la mafia, la camorra, la corruzione e in relazione all'emergenza morale e al maggior sforzo cui le «fiamme gialle» sono chiamate dalle nuove disposizioni fiscali. Rispetto alle accresciute esigenze, rispetto al grande impegno a difesa delle finanze pubbliche nella lotta alla criminalità organizzata e per la difesa delle istituzioni democratiche, rispetto al persistente e crescente fenomeno dell'evasione fiscale che la Guardia di finanza è chiamata a contrastare, l'incremento previsto dal provvedimento al nostro esame — come ha sottolineato il senatore Finocchiaro nella sua puntuale e sintetica relazione — risulta essere estremamente limitato. Al fine di concentrare tutte le limitate forze nella lotta alla criminalità auspico che il Ministro ed il Governo vogliano finalmente accogliere la persistente richiesta che da molti anni proviene dall'interno del Corpo, nel senso che la Guardia di finanza non sia distolta dalle competenze di

istituto, non sia impegnata come troppe volte è stato fatto in altri compiti, magari di ordine pubblico o per servizi di scorta. Altrettanto indispensabile è che tutti gli sforzi siano concentrati per la qualificazione e la specializzazione del Corpo che si impongono dato l'accresciuto, tanto insidioso quanto minaccioso, livello raggiunto dai reati fiscali e dalla criminalità organizzata, dalla corruzione ai danni della pubblica amministrazione.

Da queste motivazioni e con queste valutazioni, il nostro convinto voto favorevole al provvedimento.

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, credo che nessuno possa respingere l'ipotesi che viene avanzata da questo disegno di legge di incrementare, sia pure di poco, le forze della Guardia di finanza. Tutti siamo convinti che ai compiti tradizionali assegnati a questo Corpo sono stati aggiunti, recentemente, anche compiti nuovi.

Come componente e vice presidente della Commissione antimafia ho avuto modo di constatare e apprezzare lo sforzo notevole che il Corpo della guardia di finanza ha svolto e va svolgendo soprattutto nella lotta alla mafia organizzata, che sappiamo benissimo trova proprio nel settore economico fonte di alimento per il proprio crimine.

In presenza di questi fatti credo che sia quanto mai opportuno questo disegno di legge anche se, naturalmente, l'incremento risulta essere assai limitato. Tuttavia lo consideriamo un fatto positivo ed auspichiamo che il Governo, quanto prima, possa rispondere alla esigenza d'incremento degli organici e, soprattutto, possa predisporre tutte quelle misure che sono atte e necessarie, anzi indispensabili, per puntare ad una maggiore qualificazione di questo Corpo che merita tutto l'apprezzamento del popolo italiano.

Con queste considerazioni, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana dichiaro il voto favorevole. (*Applausi dal centro*).

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, signor Ministro, volevo dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista e sottolineare come, passata la buriana degli episodi di clamorosa corruzione, questo è un Corpo di valore e prestigio che forse non è amato dal popolo ma è sicuramente stimato.

Mi domando, a volte, se questo doloroso episodio della corruzione, di cui ai processi in atto, costituisca un capitolo presente alle accademie e nelle sedi di formazione di questo importante servizio delle istituzioni democratiche. Sarebbe utile, penso, tenerlo sempre presente, e che lo tenessero presente anche coloro che si avviano a questa qualificata e diciamo anche prestigiosa carriera o professione.

L'utilità del provvedimento è fuori discussione, perchè constatiamo ogni giorno come i compiti di questo qualificato Corpo siano sempre di maggiore ampiezza.

Noi non possiamo che consentire con convinzione al provvedimento augurandoci che l'immagine di affidabilità, di serietà e di professionalità che questo Corpo riesce a dare, possa essere, direi, modulata per altrettanto importanti istituzioni statuali quali i Carabinieri e la Polizia di Stato. Deve essere preoccupazione delle gerarchie militari o comunque dei responsabili di queste strutture, valorizzare e portare ad un livello di qualità e di affidabilità che possa essere riconosciuto come una realtà per il popolo e nel popolo, sempre in misura maggiore, e a modello di quello che è, sotto il profilo della professionalità, la Guardia di finanza.

Per queste ragioni, siamo incondizionatamente favorevoli al provvedimento in esame.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Il Movimento sociale italiano è favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

Per quanto riguarda il problema della Guardia di finanza, ritiene di dover sottolineare la difficoltà dei compiti che le sono attribuiti — e quindi il pericolo che si verifichino episodi come quelli che hanno dato luogo al procedimento penale attualmente in corso a Torino — che richiede non solo un'adeguata preparazione, anche sul piano morale degli ufficiali che usciranno dalla nuova Accademia di Bergamo, ma anche di tutti i graduati e i militari che fanno parte del Corpo della Guardia di finanza. Richiede altresì che lo Stato non renda ancora più difficile il loro compito, con un sistema tributario che molto spesso, agli occhi di chi va a compiere le ispezioni, fa sentire come vittime i soggetti assoggettati al tributo.

Questa consapevolezza che molto spesso acquistano i militari della Guardia di finanza, cioè che le leggi che essi debbono far valere sono assai di frequente profondamente ingiuste, perchè, se applicate alla lettera e fino all'ultima lira, ridurrebbero nella maggior parte dei casi alla rovina le aziende che essi vanno a visitare, porta molto spesso a dover chiudere gli occhi, e quindi, qualche volta, anche a chiudere gli occhi in cambio di qualcosa.

Bisogna che lo Stato, come esige rigore morale dai suoi subordinati, e in particolare dagli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, abbia rigore morale anche con se stesso e arrivi il più presto possibile ad un livello di tassazione comprensibile dal cittadino e non così vessatorio come quello attuale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria» (1701) (Approvato dalla

6^a Commissione permanente della Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria», già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

LAI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1

1. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, alle violazioni richiamate nello stesso articolo 7 commesse fino al 31 dicembre 1985 nonchè ai giudizi relativi alle medesime violazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le violazioni richiamate nel suddetto articolo 7 resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, nonchè l'efficacia delle formalità eseguite fino al 31 dicembre 1985 dal Pubblico registro automobi-

listico in applicazione della legge 23 dicembre 1977, n. 952.

3. Le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, limitatamente alla mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nei documenti ivi richiamati, non si applicano alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 1985. Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle medesime violazioni si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882; l'elenco cumulativo previsto nel secondo comma dello stesso articolo 11 deve essere trasmesso entro il semestre successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, anche alle violazioni, commesse fino al 31 dicembre 1985, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale o di altro codice corrispondente previsto dai commi sessantaduesimo e sessantatreesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GIURA LONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURA LONGO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo a questo provvedimento.

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. L'introduzione del codice fiscale è stato certamente un fatto positivo che ha concorso in modo rilevante alla riorganizzazione del sistema tributario e, quindi, a rendere più facile anche la lotta all'evasione.

Tuttavia esistono dei vizi formali, per i quali la norma prevede delle sanzioni che sono però sembrate al legislatore, al Governo che ha presentato questo disegno di legge, del tutto sproporzionate rispetto al vizio stesso.

Come ha ben detto il relatore Lai, che io ringrazio per la sua serrata ma efficace introduzione e relazione a questo disegno di legge, è quanto mai opportuno eliminare queste sanzioni.

Per la verità prima il disegno di legge prevedeva soltanto la sanatoria degli atti dal 1981 fino al 1985; invece si è aggiunto, credo opportunamente, alla Camera anche l'estensione di questa sanatoria ad alcune sanzioni cosiddette indirette. Credo che nell'applicazione di questa nuova legge si avvantaggerà non soltanto tutta l'organizzazione degli uffici, oberati e bloccati da migliaia di pratiche che evidenziano soltanto dei vizi formali, ma alla fine tutto il sistema tributario perchè lo snellimento al quale concorre questa legge è certamente un fatto positivo.

Con questi intendimenti il Gruppo della Democrazia cristiana dà il voto favorevole. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:**«Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza» (1633)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

LAI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale del Ministero delle finanze, di cui al secondo comma dello stesso articolo, è aumentata di 970 unità ripartite come segue:

- a) n. 180 unità della settima qualifica funzionale;
- b) n. 540 unità della sesta qualifica funzionale;
- c) n. 250 unità della quarta qualifica funzionale.

2. Delle unità di cui al comma 1, una della settima qualifica funzionale, due della sesta e due della quarta sono portate in aumento al ruolo locale della provincia di Bolzano, di cui alla tabella 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

3. Il personale di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sarà inquadrato, rispettivamente, nei profili professionali di collaboratore amministrativo-contabile, di ragioniere e di coadiutore individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

4. Lo stesso personale dovrà essere destinato a prestare servizio presso le Intendenze di finanza, per l'espletamento dei servizi contabili.

È approvato.**Art. 2.**

1. In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti portati in aumento dalla presente legge nella settima e nella sesta qualifica funzionale, il Ministro delle finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concorsi speciali su base regionale da espletare contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.

2. Le prove di esame per i concorsi speciali previsti dal precedente comma 1 consistono:

a) per il profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile (settima qualifica funzionale):

1) in due prove scritte concernenti lo svolgimento di due componimenti diretti ad accertare la preparazione dei candidati, rispettivamente, nel diritto amministrativo e nella contabilità di Stato;

2) in un colloquio avente per oggetto, oltre le materie di cui al precedente numero 1), il diritto privato, il diritto tributario, la ragioneria generale e nozioni di statistica;

b) per il profilo professionale di ragioniere (sesta qualifica funzionale):

1) in una prova scritta concernente lo svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nella contabilità di Stato;

2) in un colloquio avente per oggetto elementi di: diritto amministrativo, diritto privato, diritto tributario, ragioneria generale, contabilità di Stato e statistica;

3. Alla copertura dei posti portati in aumento nella quarta qualifica funzionale si provvede mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi indetti dal Ministero delle finanze per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche di coadiutore, operatore tecnico e coadiutore meccanografo della *ex* carriera esecutiva, le cui graduatorie siano state approvate nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le assunzioni degli idonei di cui al precedente comma 3 vengono effettuate seguendo l'ordine di una graduatoria unica, formata sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati e, a parità di questi, dei titoli di preferenza e precedenza. Tale graduatoria è approvata con decreto del Ministro delle finanze immediatamente efficace.

5. Alla copertura dei due posti della quarta qualifica funzionale portati in aumento nel ruolo locale della provincia di Bolzano si provvede mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi indetti ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il relativo decreto è emanato dal Commissario del Governo per la provincia anzidetta.

6. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia di pubblici concorsi.

È approvato.

Art. 3.

1. Per l'ammissione ai concorsi speciali di cui al precedente articolo 2 è richiesto il possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per il profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile: diploma di laurea in economia e commercio, scienze statistiche e demografiche, scienze economiche, economia aziendale e scienze economiche e bancarie;

b) per il profilo professionale di ragioniere: diplomi di maturità tecnica rilasciati dagli istituti tecnici commerciali o dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

È approvato.

Art. 4.

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi speciali di cui alla presente legge sono nominate con decreto del Ministro delle finanze e sono composte:

a) per il profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile, da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente, da un docente universitario in materie economiche ed aziendali e da un funzionario delle Intendenze di finanza con qualifica non inferiore a primo dirigente, membri;

b) per il profilo professionale di ragioniere, dal titolare dell'Intendenza di finanza del capoluogo di regione oppure da un funzionario delle Intendenze di finanza con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente, da un funzionario dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima e da un professore di ragioneria di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, membri.

2. Possono essere nominate sottocommissioni di esame, con la procedura e nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni previste dai commi precedenti sono svolte da un impiegato dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima per il concorso di cui al comma 1, lettera a), e da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla sesta per l'altro concorso.

4. Sulla base delle graduatorie di merito compilate dalle commissioni esaminatrici e dei titoli di preferenza e precedenza indicati nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi speciali di cui al comma 1 dell'articolo 2. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro delle finanze, immediatamente efficace.

5. L'assunzione in servizio del personale di cui alla presente legge è disposta in deroga al

divieto di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

È approvato.

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 18.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GIURA LONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURA LONGO. Annuncio anche per questo disegno di legge il voto favorevole del Gruppo comunista.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 7 maggio 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 7 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16,30 e la seconda alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1806).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo (1807).

II. Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

1. contro il senatore SCAMARCIO, per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale (ricettazione) (*Doc. IV, n. 59*).

2. contro il senatore FRASCA, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale (diffamazione) (*Doc. IV, n. 65*).

3. contro il senatore GRASSI BERTAZZI, per i reati di cui agli articoli 110, 117, 81 capoverso, 315, 61 numero 7 del codice penale (concorso in malversazione a danno di privati, continuata e aggravata) e all'articolo 416, primo periodo del codice penale (associazione per delinquere) (*Doc. IV, n. 68*).

4. contro il senatore MITROTTI, per il reato di cui all'articolo 343, secondo comma, del codice penale (oltraggio a un magistrato in udienza) (*Doc. IV, n. 69*).

5. contro il senatore PISANÒ, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo stampa) (*Doc. IV, n. 70*).

III. Seguìto della discussione del disegno di legge:

Istituzione del Ministero per l'ambiente e norme in materia di danno pubblico ambientale (1457) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Discussione dei disegni di legge:

1. Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche (1004).

2. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985 (1575).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984 (1507).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980 (1508).

5. Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 8 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Vienna il 19 marzo 1985 (1509).

6. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e

il Governo della Repubblica francese relativo alla manutenzione dei termini e della linea di confine, firmato a Parigi il 26 maggio 1983, e dello scambio di lettere effettuato a Parigi il 29 novembre 1983 (1521) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984 (1225) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Assunzione straordinaria presso gli uffici consolari di 1^a categoria di personale temporaneo a contratto, per l'esecuzione all'estero della legge 8 maggio 1985, n. 205, concernente istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana (1610).

9. Concessione di un contributo straordinario al Comitato atlantico per il biennio 1984-1985 (1596) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. MARINUCCI MARIANI e CODAZZI. — Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1984, n. 193, concernente misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A. (1588).

11. SAPORITO ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 1^o aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (56).

La seduta è tolta (ore 23,30).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari